

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1026^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-52

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 53-70

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 71-86

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4735) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Niccolini e altri; Di Bisceglie e altri; Fontanini e Bosco)

(167) SALVATO ed altri. - Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia

(2750) ANDREOLLI ed altri. - Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine

Approvazione del disegno di legge n. 4735:

D'ONOFRIO (CCD)	2
CAMBER (FI)	2, 3, 13
COLLINO (AN)	5
VOLCIC (DS)	7, 8
NAPOLI Roberto (UDEUR)	9
PERUZZOTTI (LFNP)	11
PIREDDA (CCD)	12
Verifica del numero legale	13

Seguito della discussione:

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

D'ALÌ (FI)	Pag. 13, 14
* MUNGARI (FI)	14, 16
PIREDDA (CCD)	17, 19
PALUMBO (PPI)	19
DEMASI (AN)	21
WILDE (LFNP)	23
CARPI (DS)	27
LARIZZA (DS), relatore	29
DE PICCOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero	31, 36
Verifica del numero legale	14

Assegnazione e nuovo termine per l'espressione del parere. Nuova assegnazione 36

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B:

LARIZZA (DS), relatore	37, 38, 39 e passim
DE PICCOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero	37, 39, 40 e passim
CARUSO Antonino (AN)	38, 42, 44 e passim
WILDE (LFNP)	38, 48
VEGAS (FI)	39
NOVI (FI)	39, 47, 49 e passim
MELONI (Misto-PSd'Az)	40
CIRAMI (Misto-CDU)	44, 46, 47
SENESE (DS)	45
PINGGERA (Misto-SVP)	45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Democrazia Europea: DE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-l'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

CALLEGARO (<i>CCD</i>)	Pag. 47, 48	<i>ALLEGATO B</i>	
BESOSTRI (<i>DS</i>)	48	DISEGNI DI LEGGE	
TAROLLI (<i>CCD</i>)	48	Annunzio di presentazione	Pag. 71
CAPONI (<i>Misto-Com</i>)	51	Assegnazione	71
PELLEGRINO (<i>DS</i>)	49	Nuova assegnazione	72
DE LUCA Athos (<i>Verdi</i>)	50, 51	Rimessione all'Assemblea	76
Verifiche del numero legale	38, 39, 49 e <i>passim</i>	Ritiro	78
<i>ALLEGATO A</i>		GOVERNO	
DISEGNO DI LEGGE N. 4339-B:		Trasmissione di documenti	78
Articolo 1, emendamento e ordine del giorno n. 650	53	INTERROGAZIONI	
Articolo 2 ed emendamenti	56	Annunzio	51
Articolo 3 ed emendamento	58	Apposizione di nuove firme a interrogazioni	79
Articolo 4	59	Interrogazioni	79
Articolo 5, allegato A, proposta di stralcio, emendamenti e ordini del giorno nn. 1, 2 e 3	60	Da svolgere in Commissione	85
		<hr/>	
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 9 febbraio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,32 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4735) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Niccolini e altri; Di Bisceglie e altri; Fontanini e Bosco*)

(167) SALVATO ed altri. – Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia

(2750) ANDREOLLI ed altri. – Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine;

Approvazione del disegno di legge n. 4735

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4735 e degli emendamenti ad essi riferiti. Proseguono le dichiarazioni di voto finali.

D'ONOFRIO (*CCD*). Ribadisce la contrarietà del Gruppo al disegno di legge già preannunciata dal senatore Tarolli sotto forma di voto di astensione, che in Senato equivale di fatto a un voto contrario.

CAMBER (*FI*). Il provvedimento in esame rappresenta una violazione dei più elementari principi del federalismo. Non è stata infatti tenuta in alcun conto la legislazione della regione Friuli-Venezia Giulia che già prevede la tutela delle minoranze linguistiche, né si è proceduto alle audizioni degli enti locali interessati in fase di esame in Commissione. Risultano inoltre disattesi il dettato costituzionale e i principi contenuti nella Convenzione di Strasburgo per la protezione delle minoranze nazionali. Si privilegia infatti la tutela della minoranza slovena rispetto ad altre e non si procede a valutare la situazione reale attraverso forme di accertamento oggettivo, quale il censimento. Il Governo ha sempre manifestato la propria contrarietà alle richieste della regione volte ad una maggiore autonomia statutaria e ad un adeguamento del sistema trasportistico e portuale, e, con questo provvedimento assolutamente non necessario, ha inteso soltanto tacitare le pressioni esercitate dalla Repubblica slovena. Dichiaro quindi il voto contrario del Gruppo sul provvedimento. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

COLLINO (*AN*). L'opposizione condotta da Alleanza Nazionale non è motivata dalla contrarietà alla tutela delle minoranze ma dal mancato accoglimento da parte del Governo di qualsiasi possibilità di miglioramento del disegno di legge. La questione andava infatti affrontata in un quadro di sistemazione organica delle problematiche di quella zona di confine tenendo conto dell'autonomia statutaria della regione e del ruolo di cerniera con i Paesi dell'Est. Il provvedimento inoltre, in particolare nella provincia di Udine, estende surrettiziamente l'ambito di applicazione ad altri soggetti non appartenenti alla minoranza slovena. Per tali motivi dichiaro il voto contrario del Gruppo manifestando preoccupazione per quanto avverrà in fase di attuazione del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

VOLCIC (*DS*). L'approvazione definitiva del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati e firmato anche da appartenenti all'opposizione costituisce un passaggio di importanza storica verso il definitivo superamento delle tensioni vissute negli anni passati sul confine orientale ed è il coronamento di un lunghissimo lavoro, maturato in ben otto legislature, che ha trovato nella politica del centrosinistra il suo sbocco naturale, ma che potrà dirsi del tutto concluso quando verranno regolate anche le questioni relative ai profughi ed agli esuli istriani. Purificando la memoria dai contrasti del passato, il provvedimento afferma

il diritto alla specificità della minoranza linguistica slovena trasformandola da problema a risorsa della collettività nazionale, senza con ciò alterare i rapporti tra i diversi gruppi linguistici, come testimoniano il sostegno alla legge espresso dalla Chiesa e da importanti settori della società civile. (*Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com, PPI e UDEUR. Congratulazioni*).

NAPOLI Roberto (*UDEUR*). Il Gruppo UDEUR voterà a favore, in coerenza con i tradizionali valori cristiani del rispetto e della tolleranza. Le motivazioni che hanno sostenuto l'adesione del centrosinistra al provvedimento sono alte e nobili, ispirandosi ai principi di libertà democratica e di tutela delle diverse identità culturali. All'interno delle opposizioni si sono invece manifestate tendenze variegata: alla battaglia di intolleranza adottata con metodi ostruzionistici da Alleanza Nazionale, hanno fatto riscontro gli atteggiamenti possibilisti in sede locale di Forza Italia ed addirittura, come riportato da diversi organi di stampa, l'iniziativa assunta da autorevoli esponenti della Lega Nord di destinare una rilevante somma di denaro in investimenti immobiliari nelle zone oltre confine dove il provvedimento verrà applicato. (*Applausi dai Gruppi UDEUR, PPI, DS, Verdi e Misto-Com e del senatore Vertone Grimaldi. Congratulazioni*).

PERUZZOTTI (*LFNP*). Respinge le insinuazioni del senatore Napoli, non accettando lezioni di moralità da chi ha cambiato schieramento politico nel corso della legislatura. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN. Commenti del senatore Scivoletto. Vivace scambio di battute tra i senatori Scivoletto, Colla e Peruzzotti. Ripetuti richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Richiama all'ordine per due volte il senatore Scivoletto.

PIREDDA (*CCD*). In dissenso dal Gruppo voterà a favore del disegno di legge, giudicando preminente rispetto alle oggettive carenze del testo ed alle questioni tuttora pendenti con la Slovenia, la tutela del diritto all'uso della lingua madre da parte di tutte minoranze linguistiche. (*Applausi dai Gruppi Misto-SVP e Misto-LVA e del senatore Tarolli*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER (FI), il Senato approva il disegno di legge n. 4735, con conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 167 e 2750. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, UDEUR, Misto-Com, Misto-SVP e Misto-LVA).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno solo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo alla votazione finale. Ricorda altresì che nella seduta notturna di ieri il senatore D'Alì ha posto una questione sospensiva per il rinvio del provvedimento in Commissione.

D'ALÌ (*FI*). Ripropone la questione e chiede la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge la questione sospensiva per il rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MUNGARI (*FI*). Le norme per il settore assicurativo, dopo le critiche sollevate in sede europea con il blocco delle tariffe per la RC auto stabilito dal decreto-legge n. 70 del 2000, individuano un meccanismo per la definizione delle cosiddette lesioni micropermanenti attraverso una razionale definizione del danno biologico, la cui mancanza ha causato l'aumento delle polizze, un ampio contenzioso e perdite per le compagnie assicurative. A ciò si accompagna l'istituzione della banca dati per i danni e l'introduzione dello specifico reato di frode in assicurazione. Tuttavia, tale disciplina continua a suscitare critiche, ad esempio per l'aumento della diaria giornaliera da liquidare, che comporterà un'ulteriore impennata dei costi, e per la considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato nella definizione del risarcimento del danno biologico, su cui preannuncia la presentazione di emendamenti.

PIREDDA (*CCD*). Se è condivisibile la finalità di rendere il settore più trasparente, con l'obbligo della pubblicizzazione delle tariffe assicurative, appare inopportuna la possibilità di escludere la copertura assicurativa nei confronti dei veicoli guidati da persona diversa dal proprietario o il riferimento all'età anagrafica per il calcolo dell'indennizzo per danno biologico. Anche la disciplina per i settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura, che pure risponde alle attese degli operatori, fa sorgere perplessità per il riferimento ai distretti agroalimentari, che non sempre per estensione territoriale coincidono con le circoscrizioni amministrative, producendo quindi ulteriore burocratizzazione.

PALUMBO (*PPI*). Condivide l'appello del relatore alla rapida approvazione del provvedimento, che è collegato alla manovra finanziaria per il 2000 e risponde all'obiettivo di incrementare la concorrenza nei mercati tutelando i consumatori. Non sono comprensibili, anche perché non univoche, le critiche alle norme sulla regolazione delle tariffe per il sistema assicurativo e sulla liquidazione del danno biologico. Quanto poi al comparto dell'agricoltura, sono stati introdotti strumenti per la sua modernizzazione secondo le esperienze di altri Paesi, pur dovendosi tenere conto delle particolari condizioni del Mezzogiorno. Anche in considerazione dell'introduzione di norme a tutela delle subforniture e sulle imprese artigiane, preannuncia fin d'ora il convinto voto favorevole del suo Gruppo. (*Applausi dal Gruppo PPI e della senatrice Sartori*).

DEMASI (*AN*). Le conseguenze negative del provvedimento, aggravate dai peggioramenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, discenderanno in particolare dalla confusa normativa elaborata per superare il blocco delle tariffe RC auto, laddove sarebbe stato più semplice affidarsi al meccanismo della molteplicità delle offerte delle compagnie. Per quanto riguarda il danno biologico per le lesioni micropermanenti, non è condivisibile la disparità di trattamento che si produce per lo stesso tipo di lesione a seconda che consegua a un incidente automobilistico o ad altro evento colposo o accidentale. È infine criticabile la normativa concernente la liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, ad evidente favore dell'ENEL. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

WILDE (*LFNP*). Premesso che il provvedimento giunge in terza lettura con notevole ritardo e prevede norme eterogenee e deleghe al Governo, la parte che suscita maggiori perplessità concerne la liberalizzazione del settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 10, in particolare per l'esclusione delle aziende municipalizzate decisa dalla Camera dei deputati; ciò comporterà un vantaggio per l'ENEL nella cosiddetta borsa elettrica, che non può essere giustificato con la tutela degli azionisti di tale società, che erano stati preventivamente informati del programma di Governo e che sono già favoriti dalla diversificazione della stessa in altri settori, come quello della telefonia. Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo.

CARPI (*DS*). Nel processo di liberalizzazione in atto nel settore elettrico occorre tenere conto del ruolo svolto dall'ENEL, che rappresenta una risorsa e una garanzia per il comparto, ed operare per una sua trasformazione. Peraltro, se è vero che resta affidata all'ENEL la quota maggioritaria nel settore della distribuzione, occorre ricordare che il Parlamento ha introdotto la tariffa unica come elemento portante per la regolazione del mercato. È comunque necessaria una maggiore articolazione del mercato elettrico, evitando però il rischio che ad un monopolio si sostituiscano pericolosi sistemi centralistici a livello locale. In tal senso, apprezza la mo-

difica apportata in Commissione all'articolo 10 su proposta dal Governo. (*Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Caponi e Zilio*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

LARIZZA, *relatore*. L'originario impianto del disegno di legge, caratterizzato da importanti scelte operate dal Senato in prima lettura, come ad esempio il ricorso alla forma della società a responsabilità limitata per le imprese artigiane e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, è stato confermato dalla Camera dei deputati, che pure ha introdotto modifiche e integrazioni altrettanto rilevanti. È infatti da molto tempo che si discute dell'opportunità di intervenire in materia di danno biologico per riparare all'iniquinà del sistema attuale, così come risponde ad esigenze poste con forza dai consumatori la previsione di una banca dati dell'ISVAP che consenta di intervenire sui comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni. Altrettanto positive sono poi le disposizioni che riguardano i settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, per il cui ammodernamento si interviene mediante delega al Governo per porre in atto quegli interventi strutturali tanto attesi dagli operatori del settore. (*Applausi dal Gruppo DS e del senatore Caponi*).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero*. La decisione di introdurre nel provvedimento le disposizioni riguardanti il danno biologico è stata attentamente ponderata dal Governo ed è stata ispirata non da un volontà di privilegiare le compagnie assicurative a discapito degli utenti o viceversa ma dalla necessità di porre in essere interventi virtuosi per ripianare le distorsioni esistenti nel settore assicurativo. La previsione del danno biologico soltanto per le invalidità micropermanenti è sicuramente parziale ma quella tipologia di danno ricorre con maggior frequenza nella casistica di liquidazione dei sinistri. L'introduzione inoltre di un meccanismo perequativo di calcolo del danno, pur mantenendo un ambito di flessibilità, consente di procedere a valutazioni omogenee su tutto il territorio nazionale, così da rendere in futuro meno pesante il contenzioso che grava sui tribunali. Si sofferma inoltre sulla modifica introdotta dal Governo in Commissione all'articolo 10 in materia di liberalizzazione del settore elettrico che ripristina il testo originario approvato dal Senato per evitare contrapposizioni tra ENEL e società municipalizzate. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

**Disegni di legge, assegnazione e nuovo termine
per l'espressione del parere. Nuova assegnazione**

PRESIDENTE. Comunica che il disegno di legge recante nuove norme sull'editoria ed i prodotti editoriali è stato assegnato alla 1^a Commissione permanente, mentre i disegni di legge nn. 4986 e 127, sul barocco leccese, e 1719 e 4573, in materia di disciplina sportiva pugilistica, sono stati assegnati alla 7^a Commissione permanente. Infine i disegni di legge nn. 70 e connessi, concernenti gli indennizzi per beni perduti all'estero, sono stati nuovamente assegnati alla 6^a Commissione permanente in sede deliberante.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Dà lettura del parere della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*).

Passa all'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

LARIZZA, *relatore*. Esprime parere contrario all'emendamento e favorevole all'ordine del giorno n. 650.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero*. Esprime parere conforme a quello del relatore, accogliendo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 1.3. Su richiesta del senatore Antonino Caruso, dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per 20 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,53, è ripresa alle ore 12,13.

PRESIDENTE. Riprende i lavori, ricordando che l'ordine del giorno n. 650, accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Il Senato respinge l'emendamento 1.3 ed approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

WILDE (*LFNP*). L'emendamento 2.1 eleva le sanzioni per la violazione delle norme sulla trasparenza da parte delle compagnie di assicurazione.

LARIZZA, *relatore*. Esprime parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2 ed approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

LARIZZA, *relatore*. Esprime parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero*. Concorda con il relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore NOVI (FI), il Senato respinge l'emendamento 3.1. Vengono approvati gli articoli 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e della proposta di stralcio e degli emendamenti ad esso riferiti.

LARIZZA, *relatore*. Esprime parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero*. Concorda con il relatore.

MELONI (*Misto-PSd'Az*). Chiede lo stralcio dei commi dal 2 al 7 dell'articolo 5, aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, poiché il testo in esame appare confuso e inapplicabile ed avrà l'effetto di creare nuovo contenzioso. Meglio dunque continuare a discutere seriamente dell'argomento nella Commissione giustizia, evitando di condizionare l'approvazione di un provvedimento peraltro condivisibile con disposizioni che appaiono penalizzanti nei confronti dei consumatori.

CARUSO Antonino (*AN*). Sottoscrive insieme ai senatori Bucciero e Reccia la proposta di stralcio n. 1 e dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazionale, richiamando le critiche contenute nel parere unanime espresso dalla Commissione giustizia. Preannunciando l'astensione del Gruppo sul disegno di legge nel suo complesso, chiede alla 10^a Commissione il ritiro dell'ordine del giorno n. 3. (*Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Cirami*).

SENESE (*DS*). In dissenso dal Gruppo, aderisce allo stralcio che riflette le considerazioni critiche del parere della Commissione giustizia. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Cirami e Viserta Costantini*).

PINGGERA (*Misto*). È favorevole alla proposta di stralcio, che sottoscrive, in quanto ritiene preferibile l'intervento del giudice per la fissazione di risarcimento del danno personale.

CIRAMI (*Misto-CDU*). Condividendo le osservazioni dei senatori Antonino Caruso e Senese, chiede di apporre la firma alla proposta di stralcio.

NOVI (*FI*). Sottoscrive la proposta di stralcio, non comprendendo l'attribuzione dell'aumento delle tariffe ai comportamenti truffaldini degli assicurati, dovendosi tenere conto anche delle inefficienze delle compagnie di assicurazione.

CALLEGARO (*CCD*). Concordando con il parere della 2^a Commissione, chiede di apporre la firma alla proposta di stralcio del senatore Meloni.

PRESIDENTE. I senatori Wilde, Tarolli e Besostri hanno aggiunto la firma alla proposta di stralcio.

CAPONI (*Misto-Com*). Esprime indignazione per le argomentazioni usate a sostegno della proposta di stralcio, in particolare da versanti politici notoriamente orientati a favore delle ragioni delle compagnie assicuratrici, in quanto la norma recepisce l'accordo siglato tra le parti presso il Ministero dell'industria e rappresenta un punto di equilibrio a tutela degli utenti. Voterà quindi a favore dell'articolo 5. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PELLEGRINO (*DS*). Condivide le osservazioni del senatore Senese, non in quanto rilevi l'intento di tutelare gli interessi delle compagnie di assicurazione ma perché, essendo il risarcimento del danno un diritto individuale e non un indennizzo, l'intervento giurisdizionale in una società liberale è preferibile ad un meccanismo stabilito per legge. (*Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Senese, Cirami, Meloni e Antonino Caruso*).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore NOVI (FI), il Senato respinge la proposta di stralcio n. 1.

DE LUCA Athos (*Verdi*). Illustra il 5.540, che richiama le tariffe stabilite dal Tribunale di Milano, poi applicate in altre sedi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

LARIZZA, *relatore*. Invita il senatore De Luca a ritirare il 5.540 ed è contrario agli altri emendamenti.

DE LUCA Athos (*Verdi*). Mantiene il 5.540.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Dispone la verifica, chiesta dal senatore Antonino Caruso sul 5.45, e avverte che il Senato non è in numero legale. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

BOSI, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,57.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

BOSI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile, Bo, Bobbio, Borroni, Camerini, Cioni, Corrao, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Occhipinti, Passigli, Pieroni, Piloni, Rocchi, Semenzato e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forcieri, Guibert, Loreto, Petrucci e Robol, per visita all'Accademia di Livorno; Diana Lorenzo, Figurelli, Greco, Lombardi Satriani, Mungari, Pettinato e Russo Spena, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari; Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,32*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4735) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Niccolini e altri; Di Bisceglie e altri; Fontanini e Bosco*)

(167) SALVATO ed altri. – Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia

(2750) ANDREOLLI ed altri. – Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine

Approvazione del disegno di legge n. 4735

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 4735, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 167 e 2750.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finali.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, so che la dichiarazione di voto per il Gruppo CCD è stata fatta ieri dal collega Tarolli. Tuttavia, c'è un equivoco, che talvolta si determina all'esterno, sulle modalità con le quali si esprime il dissenso dei Gruppi parlamentari: si può votare contro o ci si può astenere, che al Senato significa votare contro. Desidero soltanto precisare che l'astensione preannunciata ieri dal senatore Tarolli ieri per il CCD, come tutti sappiamo, vale come voto contrario, così come il voto contrario si può esprimere effettivamente con il voto contrario.

Pertanto, anche il CCD, come già detto ieri in dichiarazione di voto, si dichiara contrario al provvedimento, manifestando tale posizione in forma di astensione, che il Senato considera voto contrario.

CAMBER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER. Signor Presidente, il provvedimento sulle cosiddette minoranze linguistiche slovene è giunto all'esame dell'Aula del Senato nelle ultimissime settimane di una legislatura durata eccezionalmente per intero, cioè cinque anni, dopo che vi era stato tutto il tempo per gli approfondimenti necessari affinché una legge che affronta un problema del genere fosse equilibrata, avesse una congrua copertura economico-finanziaria e rispondesse ai dettati costituzionali e agli impegni internazionali.

Purtroppo – e sottolineo purtroppo – tutto ciò non è stato. Dopo cinque anni, sappiamo che quella che ci apprestiamo ad approvare è una legge che pecca di una serie oggettiva di gravissime mancanze; è una legge che viola il principio del più elementare federalismo; è una legge per la quale, prima di approvarla, non si sono svolte le audizioni necessarie né si sono acquisiti i pareri scritti degli enti locali interessati da un provvedimento che riguarda una parte ben determinata, e soprattutto geograficamente limitata, della Repubblica italiana.

Ebbene, come dicevo, non è stato ammesso lo strumento dell'audizione per gli enti locali interessati: parlo delle province di Gorizia, di Trieste e di Udine, così come dei comuni su cui insistono le stesse province, oltre quelli, per esempio, di Cividale, di Muggia e altri che verranno interessati dal provvedimento; parlo anche della regione Friuli-Venezia Giulia, nata con uno statuto che è legge costituzionale: una regione che nel proprio statuto, varato con legge costituzionale da questo Parlamento, prevede uguaglianza di trattamento per tutte le minoranze linguistiche presenti sul territorio.

Ora, nel Friuli-Venezia Giulia non è presente soltanto la minoranza linguistica slovena: vi sono anche la minoranza croata, quella germanofona e tante altre, da quella turca all'albanese, alla greca, e chi più ne ha più ne metta. Questo dettato costituzionale è sempre stato osservato dalla regione e non è venuto meno con l'approvazione – or non è neanche un anno – da parte del Parlamento della legge che tutela tutte le minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano, ivi compresa espressamente la minoranza slovena. Con questo provvedimento solo per la minoranza slovena la parità di trattamento, garantita dalla regione e per essa dalla Costituzione, è venuta meno. Quindi, violazione del principio del federalismo; violazione del principio costituzionale di parità di trattamento tra tutti i cittadini, innanzitutto tra quelli appartenenti a diverse minoranze linguistiche presenti sul medesimo territorio; violazione gravissima della Convenzione di Strasburgo.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l'adesione ai principi della Convenzione di Strasburgo. Ora, con questo provvedimento i principi di tale convenzione, sottoscritta dall'Italia, vengono sistematicamente violati, perché nella Convenzione medesima si parla di accertata, reale necessità del provvedimento, che può essere accertata esclusivamente con strumenti oggettivi, quali ad esempio il censimento, posto

che tale strumento in altre realtà del nostro territorio – cito per tutte il Trentino-Alto Adige – viene applicato.

Per quanto riguarda la parità e reciprocità di trattamento, all'articolo 17 si parla di rapporti con la Repubblica di Slovenia. Ebbene, non c'è alcuna parità, alcuna reciprocità. Noi abbiamo sottoposto all'Aula, dopo averne chiesto l'inserimento nel disegno di legge, un ordine del giorno che impegnasse il Governo ad operare per ottenere dalle Repubbliche sorte dal crollo della ex Jugoslavia, *in primis* dalla Repubblica di Slovenia appunto, la restituzione dei beni dei nostri esuli istriani, fiumani e dalmati, sottratti dal regime dittatoriale di Tito nel dopoguerra e quindi ancora oggi nazionalizzati, cioè liberamente acquistabili e vendibili in quanto di proprietà del Governo sovrano. Non si è ritenuto nemmeno, da parte del Governo dell'Ulivo, di accettare un ordine del giorno in tal senso.

Di contro, si è accettato che il Parlamento sloveno interferisse – e interferisse gravemente – non soltanto con atti del Governo sloveno stesso emanati dal Parlamento sloveno, ma addirittura con la ripetuta presenza dei massimi organismi di quest'ultimo presso questo ramo del Parlamento, presso il Senato; un'interferenza pesantissima poiché è stata chiesta dalla Repubblica di Slovenia l'approvazione di questa legge, minacciando evidentemente e ripetutamente ritorsioni se essa non dovesse passare in tali termini.

È un atto assolutamente inaccettabile. Qui non si tratta, evidentemente, di nazionalismo né di amor patrio, bensì di una forma minimale ed elementare di rispetto fra Stati sovrani, che è assente per quanto concerne il disegno di legge sulla minoranza slovena.

In questi cinque anni, in qualità di rappresentanti del Friuli-Venezia Giulia, abbiamo chiesto interventi individuati come necessari per la regione. In sede di Commissione bicamerale e tramite proposte di legge ordinaria abbiamo chiesto una nuova autonomia, sul modello del Trentino-Alto Adige, che ottimizzasse, dopo cinquant'anni, l'esperienza di Trento e di Bolzano e la applicasse, posto che vi era fondamento per l'applicabilità di tale autonomia alla regione Friuli-Venezia Giulia. Non vi è stata alcuna risposta.

Abbiamo chiesto che il sistema trasportistico del Friuli-Venezia Giulia, che rappresenta la porta d'accesso ai mercati dell'Est e del Nord d'Europa, trovasse rispondenza concreta (cito per tutti il problema del «corridoio cinque»), senza ottenere risposta.

Abbiamo chiesto che il sistema di portualità internazionale, incentrato su Trieste (unico caso in Italia e in Europa ove vige un regime precomunitario, cosiddetto dei punti franchi, che dà possibilità particolari allo Stato italiano), trovasse un'ottimizzazione e uno sfruttamento tali da poter essere di incentivo all'intera economia nazionale, non soltanto a quella territoriale. Anche tale richiesta non ha avuto risposta.

Il Governo italiano ha risposto no ad una autonomia sul modello di Trento e di Bolzano per il Friuli-Venezia Giulia, ad un nuovo sistema di trasporti, ad una portualità internazionale di valenza assolutamente peculiare; ha invece risposto sì al provvedimento sulla minoranza slovena,

contrabbandandolo come soluzione a problemi più o meno indistinti e più o meno gravi della nostra regione. Ebbene, questo fatto è profondamente ingiusto. Come ho già detto più volte in occasione della disamina del provvedimento, il disegno di legge va contro la maggioranza italiana ed è contrario, soprattutto, agli interessi della stessa minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia. Abbiamo costruito un provvedimento che nei prossimi mesi e nei prossimi anni – ne sono certo – sarà riesaminato fin troppo spesso; abbiamo costruito un mostro sotto il profilo giuridico, sociale, economico e storico.

Mi si consenta un'analogia. Si parla molto di inquinamento delle acque, di acque potabili e non potabili, minerali e non minerali. Ebbene, la regione Friuli-Venezia Giulia aveva chiesto al Governo dell'Ulivo, che per cinque anni ha governato la nazione, una nuova forma di autonomia sul modello del Trentino-Alto Adige; aveva chiesto un sistema di trasporti che consentisse di adoperare il territorio del Friuli-Venezia Giulia per fini nazionali; aveva chiesto al Governo dell'Ulivo di utilizzare gli strumenti singolari dati dalla portualità regionale. (*Il microfono del senatore Camber si disattiva. Il Presidente accorda un ulteriore minuto*). Al Friuli-Venezia Giulia non sono state date acque non inquinate e nuove: è stato dato invece, con questo disegno di legge, un inquinamento delle acque che bevono i cittadini del Friuli-Venezia Giulia, italiani e sloveni, triestini e abitanti delle valli del Natisone. Se questa nuova fonte di inquinamento dei rapporti di eguaglianza tra cittadini, se questa fonte di vero inquinamento storico e sociale che scaturirà dall'approvazione odierna è il grande risultato del Governo dell'Ulivo per il Friuli-Venezia Giulia, dopo un'intera legislatura, spero che esso possa essere ricondotto nel suo alveo e che si possa trovare una soluzione più equa. Tale non appare la soluzione odierna, sotto alcun profilo. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

COLLINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINO. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, alcune riflessioni pur vanno fatte in dichiarazione di voto su questo provvedimento in considerazione del lungo *iter* che esso ha avuto. Sono stati presentati 52 provvedimenti nei due rami del Parlamento trentadue anni; ripeto: in trentadue anni 52 progetti di legge per arrivare oggi alla votazione del testo al nostro esame.

Ho letto con attenzione quanto ha scritto giorni fa il giornalista Alberto Statera sul quotidiano «la Repubblica». Mi riserverò di fare alcuni commenti sulla parte che lo stesso giornalista ha riservato ad Alleanza Nazionale, quando si domanda che cosa è successo, come mai sono stati presentati 1.500 emendamenti a 29 articoli, se si tratta di un semplice rigurgito nazionalista di post-fascisti e perché vi è questa opposizione al disegno di legge in questione. A me dispiace che un giornalista attento come Statera sia ancora impregnato di una concezione politica lontana dai prin-

cipi di libertà del nostro Paese e soprattutto lontana dalle esigenze del confine orientale. Alleanza Nazionale ha voluto presentare emendamenti al provvedimento perché riteneva necessario che esso venisse modificato in alcune sue parti.

Vede, caro sottosegretario Bressa, il problema è estremamente serio ed importante e non è né di destra né di sinistra. Il Governo in questa occasione ha perso una grande opportunità, perché i problemi aperti – come ha affermato ieri il senatore Andreolli – e le tensioni presenti sul confine orientale non sono quelli che ci portano a ciò che è stato. La destra politica ha superato benissimo ciò che è stato, pur avendone memoria storica.

Il problema del confine orientale, del rapporto con la Slovenia e quindi con la minoranza slovena, doveva essere affrontato nel quadro di una rivisitazione di tutte le problematiche di quel confine; doveva essere rivisitato, in particolar modo, attraverso l'autonomia speciale statutaria della regione Friuli-Venezia Giulia, che in materia ha più volte già legiferato, tramite la valenza che tale regione ha ed avrà nei confronti dell'Est, assumendo essa stessa il ruolo di cerniera nei confronti di tutte quelle nazioni dell'Est europeo e di ciò che sta avvenendo in quella parte del mondo.

Allora, se è vero come è vero, che tutte le minoranze hanno diritto alla tutela ed al rispetto della propria identità (ciò fa parte della civiltà, della democrazia, delle regole del gioco, perché, se così non fosse, la storia non ci avrebbe insegnato nulla), è altrettanto vero che le leggi di tutela devono rispettare le identità dei cittadini sul territorio e devono tenere presenti i principi di uguaglianza ed i valori che anche gli atti della Comunità europea, in particolar modo i documenti relativi alle minoranze linguistiche prodotti dall'Europa, rispettano.

Il disegno di legge in esame è stato oggetto della nostra opposizione. Il collega Camber ha sottolineato gli aspetti legati alle province di Trieste e di Gorizia; io mi permetto di evidenziare maggiormente quelli riguardanti la provincia di Udine. Questo provvedimento legislativo – come abbiamo già detto nel corso della discussione generale ed intervenendo sui vari articoli – di fatto allarga l'esistenza di una minoranza e trasferisce ad una minoranza, che non è quella slovena ma quella slava, una identità nazionale diversa che essa non vuole.

Il Governo delle sinistre aveva premura di approvare questo disegno di legge perché sapeva che non sarebbe stato possibile farlo nella nuova legislatura, dal momento che allora sarà forza politica di opposizione. Il Governo, quindi, ha voluto chiudere l'attuale legislatura approvando velocemente un provvedimento che non soddisfa le esigenze del territorio e non è rispettoso dei cittadini sul territorio. Alcuni colleghi della maggioranza con i quali ho parlato nei corridoi di Palazzo Madama in queste settimane hanno detto più volte che tale disegno di legge si sarebbe dovuto discutere uno o due anni fa, in modo che fosse possibile migliorarlo.

Alleanza Nazionale, quindi, assicura tutti, e in particolar modo i signori della stampa, che, da parte nostra, non c'è stata volontà dell'opposizione di andare contro la minoranza slovena, come si vuol far credere

dicendo che la destra politica non è in grado di recepire certe istanze. La nostra opposizione è stata ferma, costruttiva, precisa nei confronti di un Governo sordo, che non ha inteso assolutamente accettare il minimo contributo per migliorare un provvedimento di legge dopo aver snobbato completamente i rappresentanti degli enti locali della nostra regione e della nostra provincia. È stato un comportamento inaccettabile da parte di un Governo che dovrebbe invece avere il compito di rappresentare i diritti di tutti i cittadini, della nazione intera.

Alleanza Nazionale, di fronte a tale atteggiamento, non può che annunciare un voto contrario al provvedimento in esame e intende anche rappresentare in questa sede una preoccupazione che non è strumentale né demagogica, ma reale: la preoccupazione per quanto potrà accadere lungo quel confine e in quei Paesi in cui si vorrà applicare una legge che la gente non sente propria e nella quale non si identifica.

È una battaglia politica dovuta, nel rispetto delle identità, una battaglia politica che avremmo voluto arricchire con il nostro contributo anche a favore della tutela della minoranza slovena. Infatti, il disegno di legge in discussione in fondo non fa gli interessi di quella minoranza, perché quel confine aperto che oggi è triangolato tra Carinzia, Slovenia e Friuli-Venezia Giulia, quindi Italia, è stato martoriato in passato, ma scriverà i futuri anni della storia economica e politica della nostra regione, il Friuli-Venezia Giulia, e della nostra Italia. E sappiamo molto bene quali siano gli interessi di natura economica che sul quel confine si stanno muovendo.

Gli amici del Governo hanno inteso non affrontare in profondità le tematiche reali e hanno voluto onorare un impegno politico che il Partito comunista si era assunto a suo tempo, in un percorso durato trentadue anni e nel corso del quale sono stati presentati 52 progetti di legge ottenendo un risultato non certamente bello e non certamente serio: un risultato politico che non fa onore né al territorio, né alla minoranza slovena, né alle esigenze della minoranza che risiede lungo il confine orientale.

Sulla base di questi principi e di queste motivazioni, Alleanza Nazionale annuncia il voto contrario sul provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

VOLCIC. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLCIC. Signor Presidente, non ho compreso molto bene l'ultima parte del dibattito. Infatti, il Senato ha ricevuto dalla Camera un disegno di legge sottoscritto anche da rappresentanti del Polo della libertà. Allora, perché tutta questa discussione non si è svolta in precedenza?

Comunque, vorrei trattare argomenti un po' più divertenti. Oggi è san Valentino, ma ricordo anche i santi Cirillo e Metodio, che per primi codificarono la lingua slovena parlata attorno alla città di Saloniki e la portarono attraverso le tribù slave passando probabilmente anche nelle vicinanze di Udine, dove sono le vallate su cui si discute ...

PRESIDENTE. Senatore Volcic, mi perdoni: non la lingua, ma la scrittura.

VOLCIC. Codificarono la lingua, la scrissero, la misero sulla carta e, mentre andavano a discolarsi a Roma, portarono questa loro bibbia anche attraverso le nostre vallate (certamente attraverso Udine), dove da oggi questo loro idioma locale non viene più ritenuto soltanto un *patois* locale, ma acquista la dignità di una lingua pari alle altre.

Se la legge in esame tra poco sarà approvata, come spero, il 14 febbraio 2001 resterà una data storica per il gruppo etnico sloveno che vive in Italia, e lo sarà anche per la nazione slovena.

Quando una nazione ha meno di due milioni di abitanti, anche poche decine di migliaia di persone hanno un senso completamente diverso rispetto alle grandi nazioni. Queste decine di migliaia di persone contano come realtà, come simbolo, come mito, nel nostro caso anche come segnale che la tensione sul confine orientale sta per diminuire sensibilmente dopo aver segnato l'intero XX secolo.

Le minoranze, un po' dappertutto, da problema diventano risorsa. Ora bisogna impegnarsi in modo creativo e senza indugi affinché siano risolti anche i problemi che riguardano i profughi e gli esuli istriani, che nel secondo dopoguerra dovettero lasciare le proprie case fuggendo verso un destino per molti versi ignoto. Soltanto quando ambedue le operazioni saranno completate potremo dire di aver raggiunto la pace su quel confine, che spesso a noi sembra così lontano.

Per arrivare al risultato di oggi, solo sul piano parlamentare ci sono volute otto legislature, oltre trent'anni di lavoro e 52 disegni di legge. Il merito va ad una lunga staffetta di decine e decine di persone, che hanno contribuito all'elaborazione di questi disegni di legge.

Pochi, salvo gli interessati, sanno quanto lavoro c'è dietro il provvedimento di legge che ci accingiamo ad approvare. Le forze di centro-sinistra sono state la casa naturale di questi sforzi nell'ultimo decennio. La minoranza ringrazia: per la cronaca, dice «*hvala*», cioè «grazie» in lingua slovena.

Chi non si confronta con le questioni di identità, della fedeltà costosa alle tradizioni, della tentazione di passare da un piccolo gruppo ad uno più grande, difficilmente capirà l'impegno, quasi al limite del morboso, la tensione e le energie profuse dal gruppo etnico sloveno, che nel centro-sinistra ha trovato la comprensione e la forza politica per realizzare lo sforzo. La minoranza non lo dimenticherà.

Senza entrare nell'analisi delle ragioni, e tanto meno scomodare Freud o altri signori del passato, registro solo che nel corso dei lavori il centro-destra ha presentato 1.500 emendamenti (trecento pagine). Alcuni erano fondati su un qualche ragionamento logico; la maggioranza serviva solo per frenare e possibilmente far fallire il progetto legislativo al grido «questa legge non deve passare».

Su quasi ogni emendamento è stata chiesta la verifica del numero legale: si tratta quindi di una legge assai democratica.

Questa legge non cambia l'impronta della regione, si preoccupa di riconoscere e di garantire il diritto alla specificità. Per il resto, si evince come non cambino, e non possano cambiare in virtù di una legge, i rapporti etnici.

L'unica alterazione consiste nel fatto che ai cittadini di lingua slovena è permesso avere rapporti con le autorità locali servendosi di alcuni sportelli adibiti a questo scopo.

Questo vale anche per tutte le altre disposizioni del provvedimento. Non solo non si tratta di farina del sacco del diavolo, ma di una leggera copertura legale. Altrimenti, non potrei capire il fatto che le chiese di Trieste, Gorizia e Udine abbiano salutato questo provvedimento con entusiasmo, mandando telegrammi anche al Senato chiedendo di approvarlo, come non potrei capire i rettori delle università di Trieste e di Udine, che hanno anch'essi appoggiato questa legge. Se ci fosse qualche attentato contro il volto etnico della città, certamente non lo avrebbero fatto.

Ricordo l'immagine che è stata data di questa legge sulle minoranze: quella di una fontana posta in mezzo a una piazza. Chi vuole si abbevera, chi non vuole passa oltre; nessuno costringerà chicchessia a leggere o a volere nulla.

Voglio concludere con le parole del Santo Padre: «L'obbligo di accettare e tutelare la diversità non appartiene solo allo Stato, ai gruppi. Ogni persona, come membro dell'unica famiglia umana, deve comprendere e rispettare il valore di una diversità tra gli uomini e ordinarlo al bene comune. Un'intelligenza aperta, desiderosa di conoscere meglio il patrimonio culturale delle minoranze con cui viene in contatto contribuirà ad eliminare gli atteggiamenti ispirati da pregiudizi, che ostacolano le sane relazioni sociali».

Questa legge vuole soltanto purificare la memoria e compiere uno sforzo generoso per riconoscere che le vicende di cui tutti abbiamo sofferto, sloveni e italiani, in tempi e forme diverse, forse stanno per finire e anche sul confine orientale cominciano tempi nuovi. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR e Misto-Com. Congratulazioni*).

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, vorrei riconfermare, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole su questo provvedimento, espresso alla Camera dalla collega Maretta Scoca.

Credo però che si debba svolgere qualche ulteriore considerazione, non solo di tipo storico ma anche politico, al termine di una maratona in Aula durante la quale vi sono stati anche momenti di grande confronto. Vorrei ricordare il nervosismo del collega Collino, con l'uso di una parola che non possiamo ripetere, e le sue scuse nella seduta successiva, a chiusura di un episodio che ha però caratterizzato anche la tensione con cui questa legge è stata vissuta in Senato.

Penso di non dover tornare su motivazioni storiche ricordate da tutti i colleghi intervenuti, a partire dal fatto che se la regione Friuli-Venezia Giulia gode di uno Statuto speciale e, quindi, anche di maggiori risorse, lo deve anche alla presenza della minoranza slovena, insediata da tredici secoli lungo tutta la fascia confinaria orientale della regione stessa; né tornerò su altre motivazioni, riferite al principio del rispetto e della tolleranza di tutto ciò che è minoranza, presente nella nostra cultura cattolica ma anche profondamente democratica, che ritiene che tutti abbiano diritto di esprimere democraticamente e liberamente la propria identità culturale.

Voglio invece svolgere una riflessione su una battaglia che ha avuto notevoli risvolti di carattere politico. In quest'Aula è successo qualcosa di molto strano. Alleanza Nazionale, che ha impegnato in Aula alla Camera – come ho letto negli atti – il proprio segretario nazionale Fini in un intervento durissimo contro questa legge, al Senato ha ritenuto di mettere in moto un atteggiamento di ostruzionismo, presentando 1.500 emendamenti e 29 articoli e formulando richieste di verifica del numero legale. Una battaglia che probabilmente non ricordavamo in quest'Aula da molto tempo.

Abbiamo cercato di interpretare e di capire che cosa fosse successo all'interno del Polo perché su una normativa come questa, che da trent'anni viene discussa in Parlamento e che finalmente – ci auguriamo – arriva alla fine del suo *iter*, si ingaggiasse una battaglia così violenta, tra la motivazione di Alleanza Nazionale, il comportamento di Forza Italia e anche – come poi dirò – l'atteggiamento della Lega.

Infatti, mentre si combatte questa battaglia (con tutto il rispetto per il collega Camber, che l'ha condotta sulla base di un principio in cui ha creduto fortemente: di ciò va dato atto a lui, come a qualsiasi collega che si impegni su qualcosa in cui crede, per cui merita il massimo rispetto), si verifica un fatto molto strano: il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Roberto Antonione, annuncia proprio in questi giorni che sarà lui a garantire la fideiussione per far fronte alle necessità finanziarie della minoranza slovena.

Allora, mentre Alleanza Nazionale sta combattendo una battaglia in Aula al Senato con 1.500 emendamenti, perché ritiene di poter captare un voto di dissenso (abbiamo incontrato anche noi presidenti di Gruppi, il vice sindaco di AN, esponenti della provincia e della regione), Forza Italia con questo atto di assenso del governatore scavalca Alleanza Nazionale sul piano della contesa.

Nel frattempo, si inserisce un altro elemento (è una notizia riportata da «la Repubblica» e da molti altri giornali e che ho il dovere di richiamare, guardando gli amici della Lega con grande serenità): proprio nella Slovenia, cioè nel territorio nel quale si dovranno esercitare certi interessi, nasce, per iniziativa della Lega (in particolare di Maurizio Balocchi e di altri colleghi della Lega, Giancarlo Pagliarini, Enrico Cavalieri, il segretario amministrativo della Lega, Eduardo Ballaman), un'operazione finanziaria da 100 miliardi relative ad un investimento in corso (i giornali hanno anche pubblicato le foto: campi da golf, piscine, porticciolo, ville,

alberghi). Di questa società sono soci, oltre che Bossi e sua moglie, tutti i leghisti citati nell'atto che abbiamo fatto verificare.

Allora, come dicevo, mentre gli esponenti di Alleanza Nazionale portano avanti una battaglia ideologica e Forza Italia li scavalca spingendosi su un atto istituzionale, la Lega, molto più intelligentemente (devo dare atto a chi ha avuto questa idea), attraverso la Hypo Alpe-Adria Bank soci, investe 100 miliardi in Slovenia, dove si attuerà questa legge, dimostrando in ciò di essere molto più intelligente di chi non aveva capito che in quelle zone c'è un vero e proprio sviluppo economico e finanziario. Lo ha riportato «Il Piccolo», lo ha riportato «la Repubblica», lo hanno riportato moltissimi giornali.

Allora, cari colleghi, noi voteremo questa legge, nell'interesse della minoranza slovena, perché riteniamo giusto che venga approvata. Alleanza Nazionale si è impegnata per portare avanti una battaglia che credo sia chiaramente di intolleranza; Forza Italia si prende il pallino attraverso il proprio presidente Roberto Antonioni, dicendo che garantirà egli stesso gli accordi, mentre la Lega molto più intelligentemente mette su una società e va ad investire 100 miliardi in certe zone. (*Commenti dal Gruppo LFNP*).

Credo che noi avessimo il dovere di dire questo in Aula perché chi ci ascolta sappia che le motivazioni che hanno mosso il centro-sinistra nel volere questa legge sono, per fortuna, alte e nobili, diversamente da quelle che hanno mosso il Polo. (*Applausi dai Gruppi UDEUR, DS, PPI, Verdi e Misto-Com e del senatore Vertone Grimaldi. Congratulazioni*).

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, non parteciperò alla votazione di questo provvedimento.

Mi corre l'obbligo di fare alcune brevi considerazioni su quanto è stato affermato poco fa in Aula dal collega Roberto Napoli.

Gli investimenti di qualcuno che è libero di investire dove vuole non c'entrano assolutamente nulla con questo disegno di legge e con la lingua slovena.

Non accettiamo, comunque, lezioni di moralità e di democrazia da chi è stato eletto con una forza politica e poi nel corso della legislatura è passato da altre parti (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN*).

Oltretutto, mi pare che il collega Napoli sia estremamente disinformato su quanto avviene al Nord, dato che lui non ci viene mai, essendo troppo intento a curare gli interessi del suo collegio elettorale e di quella formazione politica nata da transfughi, che quindi non devono certamente dare a noi lezioni di democrazia e moralità. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI. Vivaci commenti dai Gruppi UDEUR e DS. Richiami del Presidente. Commenti del senatore Scivoletto*).

ALBERTINI. Ignorante!

BERGONZI. Impara l'italiano!

PRESIDENTE. Il senatore Piredda ha chiesto di intervenire in dissenso dal Gruppo.

SCIVOLETTO. In dissenso dagli affari!

COLLA. Perché voi gli affari non li avete fatti?

SCIVOLETTO. È la vicinanza con Berlusconi! Avete già capito come si fa! (*Vive proteste dal Gruppo LFNP*). È tornato il CAF.

COLLA. Non hai mai provato a lavorare con il badile! (*Vivaci e ripetuti commenti dal Gruppo DS. Commenti del senatore Peruzzotti all'indirizzo del senatore Scivoletto. Ripetuti richiami del Presidente*).

SCIVOLETTO. Noi in Sicilia rischiamo la vita!

PRESIDENTE. Senatore Scivoletto, si calmi! (*Vivaci commenti del senatore Scivoletto all'indirizzo del senatore Peruzzotti*).

Senatore Scivoletto, la richiamo. (*Ripetuti commenti del senatore Scivoletto all'indirizzo del senatore Peruzzotti*).

Senatore Scivoletto, la richiamo per la seconda volta.

Do ora la parola al senatore Piredda.

PIREDDA. Signor Presidente, mi dispiace intervenire in dissenso dal mio Gruppo, ma, essendo espressione di una terra che ha a lungo combattuto perché venisse riconosciuto il diritto all'uso della lingua sarda anche negli uffici pubblici, sono stato da subito favorevole a questo disegno di legge, anche se non nascondo di aver avuto non poche perplessità leggendo il testo, alcune delle quali sono state richiamate egregiamente dal collega Volcic.

Oggettivamente, ci sono alcune questioni pendenti rispetto all'ultima guerra, per cui gran parte degli sloveni che sono dovuti fuggire da Portorose e da altre eccellenti località istriane sono stati vittime di una spoliatura che reclama una soluzione. (*Commenti dei senatori Pellicini e Collino*). Questo però non ci impedisce di riconoscere intanto il diritto all'uso della lingua slovena nel territorio in cui vivono le popolazioni slovene all'interno della Repubblica italiana.

Per questi motivi, sento di dover votare a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi dai Gruppi Misto-SVP e Misto-LVA e del senatore Tarolli*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 4735.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 167 e 2750.

(Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, UDEUR, Misto-Com, Misto-SVP e Misto-LVA).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4339-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nel corso della seduta notturna di ieri il senatore D'Alì ha avanzato una questione sospensiva per il rinvio del provvedimento in Commissione. Sulla votazione conseguente è mancato il numero legale.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, naturalmente mantengo la questione sospensiva e reitero la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore D'Alì.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mungari. Ne ha facoltà.

* MUNGARI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, mi occuperò in questo intervento del primo capo del disegno di legge *omnibus* di cui trattasi, comprendente i primi sei articoli dedicati alle misure adottate per il settore assicurativo, e pervenuto a questa Camera ampiamente rimaneggiato rispetto al testo approvato in prima lettura da quest'Aula.

Al riguardo, c'è da prendere atto con soddisfazione che il Governo, dopo la brutta figura fatta nei confronti dell'Unione europea con il decreto-legge n. 70 del 2000, con cui bloccò i premi di rinnovo e le tariffe con formula *bonus-malus*, abbia mostrato una maggiore e più consapevole attenzione al fenomeno dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli e ai canoni fondamentali che ne regolano la gestione tecnica e che sono alla base del procedimento tipico assicurativo. Ci si è resi conto, cioè, al di là del comprensibile allarme dei consumatori, che l'aumento indubbiamente abnorme registrato dai premi di responsabilità civile auto non era certo addebitabile ad una politica speculativa delle compagnie, bensì – se non esclusivamente, certo in larghissima misura –

al sempre più elevato accrescimento dei costi per il risarcimento dei sinistri.

Tale fenomeno – come segnalato in più occasioni, anche con note formali dall'ISVAP – è riconducibile principalmente, anzi in modo decisamente prevalente, alle cosiddette «micropermanenti», ossia a quelle piccole lesioni, perlopiù senza esiti permanenti, come i «colpi di frusta» e le distorsioni cervicali, liquidate come danno biologico: una figura sinora non prevista dal nostro ordinamento, quindi non ancora legalmente tipizzata, frutto soltanto di una mera escogitazione giurisprudenziale, che ha fatto crescere a dismisura il monte degli indennizzi risarcitori, e per giunta senza possibilità di previsioni statistiche a causa dell'estrema variabilità di valutazione e di quantificazione da parte dei giudici delle diverse circoscrizioni territoriali (degne di menzione, per la loro elevatezza, le liquidazioni operate dai giudici del Triveneto, di Genova e Bologna).

Si aggiunga a questa incontrollabile spirale di indennizzi per micropermanenti gli altri fattori di costo, come le spese connesse ai lunghi e spesso complessi contenziosi giudiziari, la perdurante mancanza di un piano nazionale per la sicurezza stradale, i crescenti costi di riparazione e di ricambio e soprattutto gli effetti del diffuso malcostume delle frodi assicurative: quanto basta per avere il quadro delle molteplici causali, non riscontrabili in alcuno dei Paesi della Comunità, che hanno concorso, nel loro insieme, alla lievitazione indubbiamente smisurata dei costi dell'assicurazione RC auto, tanto che – come ha ricordato il sottosegretario De Piccoli in base ad una precisa comunicazione dell'ISVAP – le perdite tecniche riportate attualmente dalle compagnie assicuratrici ammontano a ben 3.500 miliardi.

Fattasi dunque strada – come si diceva – la consapevolezza che l'aumento dei costi per sinistri non può non tradursi in un corrispondente incremento del fabbisogno tariffario (a parte – beninteso – la quota aggiuntiva di spese generali, di vendita delle polizze e di liquidazione dei sinistri), era logico prevedere, soprattutto dopo la severa reazione legale della Commissione europea a fronte della palese ed inusitata illegittimità del provvedimento di blocco del portafoglio polizze della RC auto da parte del Ministero dell'industria, che il delicato problema, implicante rilevanti riflessi sull'economia degli utenti, fosse affrontato finalmente con un approccio di razionalità ed, auspicabilmente, con soluzioni appropriate.

Ed ecco quindi il tavolo di concertazione, indetto dal Ministro dell'industria in data 25 ottobre 2000, lo stesso giorno della comunicazione della decisione della Comunità europea; tavolo che, con la partecipazione dei rappresentanti dell'ISVAP, dell'ANIA e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, è stato finalizzato, per l'appunto, all'individuazione degli interventi più idonei al conseguimento di un contenimento dei costi dei sinistri.

Di qui, oltre alla istituzione di una banca dati dei sinistri auto, alla previsione di procedure conciliative, alla prevenzione dei sinistri, alle misure di sicurezza stradale e dei veicoli, alla creazione di un ufficio di tariffazione per gli assicurati ad alta sinistrosità, alla previsione di una spe-

cifica fattispecie criminosa, il reato, cioè, di frode in assicurazione, l'introduzione – ecco la novità di maggior rilievo – di una disciplina, ancorché in via provvisoria, delle piccole lesioni alla persona (da uno a nove punti di invalidità permanente) sotto il profilo del cosiddetto danno biologico, inteso testualmente come lesione psicofisica, suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

Orbene, con riferimento a tale normativa, contemplata dall'articolo 5 del provvedimento in esame, mi permetto di proporre, in questa sede, alcuni rilievi critici, e fortemente critici già esposti in Commissione.

Anzitutto, mi pare evidente che una disciplina, che concerne un profilo di danno rientrante indubbiamente nella norma generale dell'articolo 2043 del codice civile, non poteva non essere estesa, per non incorrere in vizi di legittimità costituzionale, a tutta l'area dell'illecito extracontrattuale. Né vale, come appare di tutta evidenza, l'obiezione che tale limitatezza è giustificata dalla espressa transitorietà della disciplina di cui trattasi, destinata ad essere sostituita da una legge più organica e completa, tuttora all'esame della Commissione giustizia del Senato.

In secondo luogo, non esito ad attribuire a leggerezza valutativa l'imprevista maggiorazione da 60.000 a 70.000 lire della diaria giornaliera per inabilità temporanea assoluta a fronte del dato preciso e obiettivo, e quindi inoppugnabile, fornito dall'ISVAP, che fissa a poco più di 56.000 lire la media giornaliera liquidata dalla giurisprudenza consolidata; ciò, come è facile prevedere, sarà fonte di un'impennata di costi del tutto ingiustificata e penalizzante per gli assicurati tenuti a pagare un premio maggiore.

Infine, dobbiamo lamentare come sommamente contraddittoria con la *ratio* della specifica disciplina la inserzione della disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 5, laddove si prevede che il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

Si tratta, ad evidenza, di un norma che sovverte la logica e vanifica in larga misura gli obiettivi pratici perseguiti dalla regolamentazione del danno biologico; obiettivi riassumibili essenzialmente nella finalità di dettare criteri oggettivi e uniformi per assicurare una eguale quantificazione del danno su tutto il territorio nazionale.

Appunto allo scopo di evitare...

PRESIDENTE. Senatore Mungari, mi scusi se la interrompo, ma le ricordo che sta consumando tutto il tempo a disposizione del suo Gruppo.

MUNGARI. Impiegherò un ultimo minuto per finire il mio intervento.

Proprio allo scopo di evitare che la finalità della normativa ne risulti sconvolta, frustrando lo scopo dell'accordo raggiunto da tutte le categorie interessate di cui al protocollo sopra ricordato, abbiamo presentato due emendamenti allo stesso comma 4 dell'articolo 5. Ciò, da un lato, per ancorare la prevista maggiorazione indennitaria ad un dato oggettivo ravvi-

sabile in un aumento pari ad un quinto del danno liquidabile per legge; dall'altro, per dare la possibilità al giudice di riconoscere rilevanti le circostanze soggettive soltanto a partire dal sesto punto di invalidità permanente, dato che al di sotto di questa soglia il danno appare, per la sua oggettiva parvità, indifferenziato.

Va da sé – concludo – che rinunceremo volentieri a queste proposte emendative se il sottosegretario De Piccoli, in rappresentanza del Governo, dichiaratamente convinto della validità di tali correttivi, si risolve, come vivamente auspichiamo, a farli propri con un apposito emendamento presentato a nome del Governo, che noi approveremo senza riserve.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piredda. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, il provvedimento è abbastanza complesso e riguarda un'ampia serie di argomenti spesso non coerenti tra loro, per cui è ovvio che, se su qualche passaggio esprimiamo il nostro consenso, nell'insieme però riteniamo il provvedimento inadeguato e insufficiente.

Cominciamo dalla prima parte del provvedimento, che riguarda il sistema assicurativo. Si rilevano certamente elementi positivi, quale ad esempio quello dell'obbligo di pubblicizzazione dei premi, che consente di far divenire trasparenti le compagnie di assicurazione. Tuttavia, bisogna prestare attenzione: si tratta di un'affermazione di principio che potrebbe non trovare concreto riscontro nella pratica applicativa. Infatti, sappiamo bene che le compagnie assicurative conducono una contrattazione ufficiale ed una reale.

La contrattazione ufficiale riguarda le tariffe generalmente annunziate da tutte le compagnie, mentre le trattative reali si muovono secondo una logica di concorrenza, cosa che naturalmente non dovrebbe dispiacere, anche se la difesa del consumatore o del cliente non è in nessun modo garantita.

Si è detto che il provvedimento recepisce interamente il desiderio – *desiderata* – delle compagnie di assicurazione e questo, per qualche verso, sembra giusto. Credo che tutti noi abbiamo ricevuto dall'associazione dei periti assicurativi l'annotazione secondo cui – per esempio – il riferimento al danno biologico comporterebbe per le compagnie di assicurazione un risparmio di qualche migliaio di miliardi. È stata avanzata l'ipotesi di 4.500 miliardi, una cifra piuttosto considerevole.

Al di là di questo aspetto, nel concreto – l'ho fatto rilevare in Commissione – sono però rimasto piuttosto perplesso dal comma 2 dell'articolo 1, dove si prevede la possibilità di «eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente» – magari in una di quelle note che è molto difficile leggere – «nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario».

Tutti noi, più o meno, abbiamo figli e conviventi che utilizzano molto spesso le nostre autovetture, che sono intestate al capofamiglia, al marito o alla moglie.

Da questa norma emergerebbe che le compagnie di assicurazione possono escludere la copertura assicurativa per danni causati dal guidatore non coincidente con l'assicurato. Credo ci sia motivo per preoccuparsi del problema. Infatti, una norma generale del genere è abbastanza grave, in quanto potrebbe accadere che in nessun caso, quando ci sia differenza tra guidatore e titolare dell'assicurazione, possa intervenire il riconoscimento della responsabilità da parte delle compagnie di assicurazione.

In merito al danno biologico è già intervenuto il senatore Mungari, il quale ha richiamato il dibattito svolto in Commissione. Sorge un problema, ad esempio, in relazione all'età di riferimento; infatti, oltre un certo limite il danno biologico viene indennizzato in maniera diversa. Ci si chiede, cioè, se la crescita fisiologica di un ragazzo si completi a quattordici anni oppure a ventuno. Pertanto, anche questo argomento che sembrerebbe fortemente sostenuto dalla compagnie assicurative potrebbe non essere coerente con l'esigenza di meglio tutelare i clienti delle assicurazioni contro alcune logiche di cartello.

Passo oltre. Il Capo II fa riferimento ad interventi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura. È evidente che è necessario intervenire in questo settore, ma io contesto che l'intervento prospettato sia quello corretto.

Innanzitutto, avvertiamo una certa volontà di rendere iperbloccato quel sistema di riferimento degli interventi in materia di sviluppo agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura laddove si prevede l'individuazione di distretti agroalimentari. Tali distretti sono concettualmente possibili, ma ritengo che nella pratica il problema complichino alquanto la situazione. Il distretto, infatti, fa riferimento alle omogeneità agropedologiche, cioè alla qualità del terreno e alle condizioni di coltivabilità, oppure si riferisce anche alle circoscrizioni amministrative?

Faccio un esempio. Sappiamo tutti che esistono gli ispettorati agrari con valenza provinciale e gli uffici distaccati con valenza zonale. È evidente che sorge un problema: in una immensa pianura come quella Padana il distretto agroalimentare è quello riferito alla provincia di Mantova, ad altissimo allevamento bovino, oppure riguarda una zona – come probabilmente è più giusto – assai più ampia? Inoltre, poniamo un'autorità sull'insieme omogeneo della Pianura padana? E omogeneo per cosa? Per l'allevamento dei suini, presente ad esempio nella provincia di Modena? Qual è, altrimenti, l'altro criterio?

Mi sembra quindi che la volontà di burocratizzare introducendo concetti certamente giusti urti contro la possibilità pratica di migliorare ed ammodernare l'agricoltura.

Inoltre, si introduce il concetto della concertazione, principio giustissimo. Condividiamo l'opportunità che il Governo debba ascoltare di volta in volta le organizzazioni professionali per decidere cosa è più giusto fare, ma verifico anche alcune contraddizioni.

Per esempio, nell'articolo 7, relativo all'agricoltura, si dice che il Governo emana decreti legislativi per aumentare la competitività delle aziende agricole... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Piredda, il suo tempo è terminato, posso concederle un altro minuto.

PIREDDA. La ringrazio, signor Presidente, non mi ero accorto che la luce stava lampeggiando.

È giusto tenere conto dell'esigenza di riportare la zootecnia intensiva a ragioni tecniche, che consentano certamente di stare attenti alla competitività internazionale.

Mi avvio a concludere facendo riferimento, sempre nel settore agricolo, al discorso – inserito più come annuncio che come soluzione pratica – della ricerca, della diffusione dei suoi risultati e dell'assistenza tecnica agli agricoltori, che è sicuramente la premessa per migliorare la nostra agricoltura.

Siamo tuttavia lontanissimi da quello che si potrebbe fare. Abbiamo una quarantina di enti che si occupano di agricoltura. Avremmo dovuto realizzare un sistema...

PRESIDENTE. Senatore Piredda, ha terminato il tempo a disposizione.

È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, atteso che questo provvedimento è già stato esaminato dall'Aula del Senato in prima lettura e quindi i temi che ne sono oggetto sono stati già ampiamente dibattuti, approfonditi e discussi.

Credo tuttavia di poter far mio l'appello già rivolto dal relatore, senatore Larizza, che ringrazio anche a nome del mio Gruppo per il lavoro prezioso svolto in Commissione, affinché il provvedimento sia approvato rapidamente.

Abbiamo potuto constatare, anche in questa occasione, che le forze di maggioranza del centro-sinistra debbono farsi carico anche di sostenere l'approvazione di questo importante testo di legge, alla luce del chiaro atteggiamento ostruzionistico posto in essere dall'opposizione. Lo abbiamo visto con il tentativo del senatore D'Alì d'impedire il prosieguo della discussione in quest'Aula.

È un provvedimento molto importante, collegato alla legge finanziaria 2000, che determina un ampliamento della sfera della concorrenza, incrementando e rafforzando notevolmente la tutela dei consumatori. È questa la ragione per la quale, entrando brevemente nel merito del provvedimento, mi meraviglio dell'ostilità dichiarata dal senatore Mungari nei confronti di uno degli aspetti centrali del disegno di legge; mi riferisco a quello che innova in maniera profonda nel campo delle assicurazioni.

Non so se il senatore Mungari si assume questa difesa appassionata per le sue origini, provenendo dal mondo delle assicurazioni, o se invece lo fa su mandato del capo dell'opposizione, che qualche interesse al riguardo ce l'ha, pensiamo, ad esempio, a Mediolanum. Può darsi, quindi, che oggi in quest'Aula si riproponga il grande tema del conflitto di interessi e che questo provvedimento ne sia la prova più evidente.

Esso, certamente, non vuole danneggiare le compagnie di assicurazione, bensì introdurre una maggiore trasparenza in un settore contrassegnato da molte nebulosità e da una condizione di inaccettabile subalternità da parte dei consumatori.

Quindi, trasparenza in materia di tariffe.

La possibilità innanzitutto, per i poveri utenti, che qualche volta sono schiacciati da condizioni contrattuali che non consentono loro di avere alcuna libertà nei confronti del predominio delle assicurazioni, di utilizzare la disdetta via fax. Si interviene in maniera molto incisiva per contrastare un fenomeno molto grave, che si verifica soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare in Campania e a Napoli, cioè il rifiuto di compagnie di assicurazioni di stipulare polizze obbligatorie per la responsabilità civile, sanzionando il comportamento di quelle assicurazioni che vogliono subordinare la stipula di contratti di responsabilità civile auto all'assicurazione contro rischi diversi.

Mi pare che anche per il danno biologico finalmente si sia messo ordine in una materia molto confusa, nella quale la giurisprudenza aveva determinato una inammissibile disparità di trattamento sul territorio nazionale. Quindi, anche sotto questo profilo il provvedimento merita sicuramente l'approvazione del Parlamento.

Tra l'altro, signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sulla questione del danno biologico sarebbe utile capire bene l'atteggiamento dell'opposizione. Occorre che si mettano d'accordo il senatore Mungari, che lo vuole abrogare, e il senatore Pontone, che invece ha presentato un emendamento con cui vuole incrementarne l'entità. Vorremmo conoscere esattamente la posizione del Polo delle libertà sulla questione. Se è quella del senatore Mungari, che ritiene il danno biologico un'invenzione della giurisprudenza e che quindi vada espunto dal nostro sistema giudiziario e normativo, o se invece – come ritengo più opportuno – è quella di chi ritiene vada mantenuto, naturalmente con questi correttivi molto utili introdotti dal Parlamento.

Norme molto importanti sono state introdotte nel campo dell'agricoltura con questa legge di orientamento; uno strumento molto originale, mutuato dalla legislazione francese, volto a modernizzare il comparto. Un provvedimento atteso dal mondo agricolo per garantire la tutela del territorio e dell'ambiente e anche per preservare i consumatori da rischi legati alla insicurezza alimentare.

Vi sono importantissime disposizioni in materia di privatizzazioni, anche qui a sostegno della liberalizzazione e della concorrenza. Su questa materia particolare, voglio qui dire fin da questo momento che condivido la scelta operata dalla Commissione, che naturalmente sosteniamo e con-

fermiamo in quest'Aula, di ripristinare il testo originario approvato dal Senato – mi riferisco al comma 3 dell'articolo 10 – non potendosi modificare il decreto legislativo n. 79 del 1999, che aveva segnato un punto di equilibrio molto ragionevole tra le diverse componenti che partecipano al sistema della produzione, della vendita e della distribuzione dell'energia elettrica, quindi anche in un rapporto equilibrato tra l'ex grande monopolista ENEL e le aziende municipalizzate. Era stato raggiunto un punto di equilibrio; non è possibile consentire la cessione coatta di milioni di utenze di energia elettrica ENEL alle aziende municipalizzate senza mettere in discussione ed esporre a grave rischio il principio della tariffa unica sull'intero territorio nazionale. Questo potrebbe comportare effetti perversi e devastanti soprattutto nel Mezzogiorno.

Sono state introdotte anche una norma importante in materia di subfornitura (si rende più pregnante la tutela del contraente più debole in questo contratto) e norme importantissime in materia di imprese artigiane. Vi è un'innovazione molto importante e significativa, all'articolo 13, che fa rientrare nella definizione di imprese artigiane anche quelle pluri-personali a responsabilità limitata, purché naturalmente i soci artigiani detengano la maggioranza del capitale sociale. Potrebbe essere un importante indirizzo anche per un altro tema che ci sta molto a cuore e che non siamo riusciti ad affrontare in questa legislatura, quello cioè delle società tra professionisti. Quello che abbiamo introdotto potrebbe essere un modello in tema di modifiche delle imprese artigiane, con importanti implicazioni circa la possibilità concreta di uno sviluppo di queste imprese. Basti pensare alla possibilità di ottenere incentivi ai sensi della legge n. 488 del 1992.

Sono inoltre previste importanti innovazioni per le imprese turistiche, senatore Demasi; basti pensare alla possibilità di accedere ai meccanismi di semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla possibilità di avvalersi dello sportello unico per le imprese. Si tratta di norme di grandissimo rilievo e francamente faccio fatica a comprendere la ragione dell'atteggiamento del Polo delle libertà nei confronti di questo provvedimento, se non quella, forse, di voler impedire alla maggioranza di assumersi il merito di averlo portato a termine e di averlo approvato.

Naturalmente noi a questa responsabilità e anche a questo merito non riteniamo di rinunciare e per questo motivo approveremo con convinzione il disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo PPI e della senatrice Sartori*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Demasi. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli senatori, è stato appena detto che questo provvedimento è rimbalzato da un'Aula all'altra del nostro Parlamento. Quello che non è stato detto è che, passando dall'uno all'altro ramo del Parlamento, è diventato sempre più farraginoso, sempre più confuso, sempre più di difficile interpretazione, sempre di più contrario – almeno per certi aspetti – agli interessi reali dei cittadini che poi dovranno sopportarne le disposizioni.

E mi dispiace che, per giustificare questo peggioramento progressivo e crescente che abbiamo registrato nelle disposizioni di legge, si siano introdotte motivazioni che francamente, prima che pretestuose – e ci dispiace doverlo dire – riteniamo inconsistenti.

Uno degli argomenti dei quali il provvedimento si è interessato, forse quello che più è all'attenzione perché emotivamente più sentito dai cittadini, è proprio quello delle assicurazioni. Di qui a qualche giorno scadrà il regime di blocco delle tariffe dell'assicurazione per la responsabilità civile auto; quindi; è presumibile che ci troveremo di fronte ad un mercato e ad una richiesta che sarà sempre meno comprensibile da parte di un'utenza che si sente sistematicamente prevaricata nel momento in cui è obbligata a stipulare un contratto di assicurazione per la propria auto, ma che non ha il diritto di scegliere, anche secondo la tariffa, quale compagnia sia più conveniente per le proprie necessità.

L'articolo 1 avrebbe dovuto introdurre, tra l'altro, disposizioni che sono definite norme per la trasparenza. Mi scusino, signori di quest'Aula, ma quale norma di trasparenza è più trasparente se non quella che consente all'agente di assicurazione di offrire, a parità di qualità e di condizioni, più prodotti con tariffe diverse, oppure a parità di tariffa più polizze con condizioni diverse? Bene: questa, che sarebbe la strada maestra, quella veramente comprensibile da parte degli utenti, non la si è voluta praticare, tant'è vero che la legge per la regolazione del rapporto di agenzia di assicurazione, ancorché licenziata dalla competente Commissione, non ha avuto mai il privilegio di essere discussa da quest'Aula, mentre si sono scelte strade per definire la trasparenza a dir poco nebulose, incomprensibili e che forse potrebbero anche essere state individuate per confondere ancora di più le idee dell'utenza.

Ma c'è di più: sempre in questo provvedimento viene trattato un argomento di estrema delicatezza, già ripreso dagli oratori che mi hanno preceduto: il famoso danno biologico.

Si tratta di quelle piccole lesioni, definite microlesioni permanenti, che contribuiscono in maniera sostanziale – a detta delle compagnie di assicurazione – a far lievitare i costi e di conseguenza a determinare l'impennata delle tariffe e il fiorire di un certo sottobosco che alligna intorno alle compagnie di assicurazioni.

Ebbene, questo aspetto del problema meritava una trattazione attenta e oculata, che però non doveva e non poteva essere svincolata da altri elementi che pure possono produrre come conseguenza delle microlesioni. In sostanza, se il disegno di legge in esame venisse approvato così come è stato concepito, nel nostro ordinamento vi sarebbe una certa quantificazione della microlesione se essa scaturisse da un incidente automobilistico. Se invece essa scaturisse da un altro evento colposo o accidentale, l'*iter* della liquidazione sarebbe differente e il *quantum* della liquidazione calcolato in modo diverso e certamente non configurabile in questo momento. Quindi, due persone che subissero lo stesso tipo di lesione sarebbero trattate in maniera diversa a seconda che siano state vittime di un incidente automobilistico o di uno scivolone su una buccia di banana.

Ritengo non sia questo il modo di affrontare certi argomenti. Quindi, quando Alleanza Nazionale, senatore Palumbo, ha presentato un emendamento per aumentare la quantificazione del punto della microlesione dovuta ad incidenti occorsi in occasione di guida di auto o altri veicoli a motore, lo ha fatto certamente in modo provocatorio, proprio per costringere l'Assemblea, che ha voluto soffocare la discussione attraverso il contingentamento dei tempi, a trattare anche questo problema.

Ma il problema non riguarda soltanto l'articolo 1, e quindi la responsabilità civile. È stato già ricordato ciò che si è verificato a proposito dell'ENEL e delle aziende municipalizzate, solo che anche in questo caso si è trovata una strada tortuosa per dire la verità su quanto è accaduto, e cioè che alla Camera dei deputati la maggioranza ha votato contro il proprio Governo. Il fatto, oltre che tecnico (perché i fatti tecnici possono essere corretti), è politico ed è di una gravità immensa. Il Governo aveva chiesto ed ottenuto, attraverso l'Assemblea di Palazzo Madama, di riservare un certo potere di interdizione all'ENEL nei confronti delle aziende municipalizzate, seguendo naturalmente in questo senso un indirizzo culturale, prima ancora che politico. La sua stessa maggioranza, però, lo ha sconfessato, costringendolo a presentare al Senato un emendamento che riporta la situazione nelle condizioni in cui si trovava quando il provvedimento è stato licenziato da questo ramo del Parlamento.

Allora, abbiamo il diritto di chiederci e di chiedervi cosa succederà, signor Sottosegretario, quando l'emendamento governativo, che penso verrà approvato da quest'Aula, sarà nuovamente esaminato dalla Camera dei deputati, dove è già stata respinta questa impostazione nelle attività dell'ENEL rispetto alle società partecipate del Nord Italia.

Sono questi i gravi problemi che sussistono. Sul provvedimento in esame si pone non solo una questione di contenuti, ma anche una questione politica più generale, nella quale i contenuti devono trovare una loro sistemazione logica, prima che politica. È questo il motivo per cui il disegno di legge in esame non ci piace.

Pertanto, facendo salve le parti sulle quali concordiamo (infatti, è stato detto, e lo confermo, che ci sono parti che vanno salvaguardate in quanto attese e rispondenti ad esigenze reali), ci regoleremo di conseguenza. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Non essendo presenti in Aula, si intende che i senatori D'Alì, Roberto Napoli e Sella di Monteluca abbiano rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Wilde. Ne ha facoltà.

WILDE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, desidero ricordare che il disegno di legge in titolo è un provvedimento collegato alla manovra finanziaria 2000 e torna in Senato in seconda lettura con numerose modifiche ed integrazioni e con forte ritardo, visto che è già stata approvata la legge finanziaria 2001.

Nel disegno di legge sono inserite numerose deleghe e norme eterogenee, molte delle quali dovrebbero essere trattate con maggiori approfondimenti, visto che incidono profondamente sulla disciplina di importanti settori dell'economia nazionale.

In particolare, mi riferisco all'articolo 5, che modifica il decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977. La prima osservazione riguarda il problema di costituzionalità relativo alla limitazione della disciplina del danno biologico esclusivamente ai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, come indicato dal comma 2, congiuntamente all'unificazione su tutto il territorio nazionale dei parametri relativi al risarcimento del punto unico.

Altra novità è la discrezionalità del giudice nei confronti delle condizioni soggettive del danneggiato. È importante rilevare che oggetto della norma non sono le invalidità vere della persona, bensì quella parte minoritaria ed irrilevante di invalidità definite «micropermanenti», ossia tutte quelle con un grado invalidante inferiore al 9 per cento. Al di sotto di tale soglia la medicina legale ricomprende però oltre il 90 per cento di tutte le lesioni e le menomazioni esistenti. La frattura-lussazione del femore e dell'impianto tibiale o di spalla, la perdita della milza (che potrebbe essere valutata entro il 6 per cento), la frattura amielica della spina dorsale sono esempi di danni che mi sembrano non minoritari. Per tale motivo ritengo il risarcimento del danno in questi termini punitivo e sommario, per cui le lesioni più gravi sarebbero liquidate con somme ridicole, in taluni casi anche dieci volte inferiori al dovuto.

Tale articolo dovrebbe essere stralciato, perché riveste particolare importanza sia per le assicurazioni che per i consumatori e quindi merita approfondimenti. In caso contrario, si può tranquillamente affermare che, per non danneggiare le compagnie assicurative, il Governo accetta una nuova norma in materia di assicurazioni che riguarda il solo risarcimento nel caso di incidenti stradali, favorendo le assicurazioni e danneggiando gli assicurati.

Dobbiamo inoltre ricordare che, pur riconoscendo il peso dei 3.500 miliardi dei danni RC auto reclamati dalle assicurazioni, esiste anche il problema del cartello tra assicurazioni, un punto particolarmente delicato e non ancora risolto. Non possiamo infine dimenticare che tale *escamotage* ricorda il vecchio tentativo di far approvare il disegno di legge Amabile, approvato alla Camera il 21 dicembre 1990, poi rinviato alle Camere per incostituzionalità dal Presidente della Repubblica il 28 dicembre 1992 e infine decaduto.

Altra interessante e rilevante novità – soprattutto politica, come diceva il senatore Demasi – era la modifica-integrazione dell'articolo 10, commi 3 e 4, recepita dall'emendamento proposto alla Camera dalla maggioranza tramite l'onorevole Rebecchi, una modifica che avrebbe cambiato in modo rilevante le disposizioni in materia di liberalizzazione del settore dell'energia elettrica. La cessione obbligatoria per l'ENEL delle reti nelle aree contigue, come richiedono le aziende municipalizzate,

avrebbe impresso alla liberalizzazione un forte impulso. L'ENEL ha però subito reclamato, evidenziando che sarebbe stato in tal modo costretto a cedere oltre i clienti previsti dal decreto legislativo altri 5 milioni e 800.000 clienti, pari al 20 per cento della propria utenza, con una perdita di ricavi che potrebbe raggiungere i 6.500 miliardi sui 48.000 miliardi di quest'anno, per cui il margine operativo lordo si ridurrebbe a 1.900 miliardi.

L'ENEL sostiene che ciò metterebbe a rischio la tariffa unica nazionale, non potendo contare sui meccanismi di compensazione, e quindi si creerebbe un sistema del mercato elettrico a due velocità. Noi riteniamo che il mercato elettrico in realtà sia già a due velocità, quella dell'ENEL e quella più lenta delle aziende municipalizzate che con grande sforzo dovrebbero entrare nella liberalizzazione.

Il problema delle tariffe è comunque di competenza dell'*Authority*, anche se una maggiore concorrenza dovrebbe favorirne il ribasso.

L'ENEL in futuro dovrà comunque – come previsto dal decreto sulla liberalizzazione – cedere parte delle proprie reti alle aziende municipalizzate. In Commissione, invece, il Governo ha presentato un emendamento che annulla l'efficacia del comma 4 dell'articolo 10. Quindi, i giochi rientrano, per cui le grandi municipalizzate per la concessione della rete dovranno trattare direttamente con l'ENEL, che gestirà tempi e modi ed offrirà altri servizi.

La Lega ritiene che tale modifica non va nella direzione di una giusta accelerazione della liberalizzazione del mercato e non favorisce la libera concorrenza, in quanto non viene favorito l'inserimento nel mercato dell'energia di una maggiore massa critica atta a contrastare la situazione dominante dell'ENEL. Quindi, la posizione dominante e di rendita dell'ENEL influirà e rallenterà la partenza della borsa dell'elettricità. Infatti, se l'ENEL ha una forza almeno sei volte più grande rispetto all'altro concorrente più importante esistente sul mercato, è facile sostenere che continuerà ad esercitare il ruolo di *price maker*, cioè di colui che farà il prezzo per tutti. Pertanto agli altri, rimasti ancora nani (mi riferisco alle aziende municipalizzate), se vorranno competere, non rimarrà che offrire energia a qualche lira in meno. La vera liberalizzazione, quindi, si allontanerà nel tempo.

Ciò sta a dimostrare che non siamo in libera concorrenza, né tanto meno che l'Esecutivo voglia favorire tale obiettivo. Noi crediamo che le eventuali perdite che avrebbe subito l'ENEL siano comunque di minore entità, ma riteniamo anche che occorrerebbe valutare l'intero progetto industriale dell'ENEL, con le diversificazioni in atto che sicuramente produrranno maggiori ricavi.

La diversificazione dell'ENEL, che si è concretizzata anche tramite l'accordo ENEL, France Telecom, Wind e Infostrada, favorirà notevoli futuri ricavi. L'importanza di tale accordo è tra l'altro oggetto di controllo della stessa *Authority*, perché tale da favorire e mantenere in capo all'ENEL una posizione ancora più dominante e tale da ostacolare la concor-

renza effettiva nel mercato della fornitura (consegna e vendita) di energia elettrica ai clienti idonei.

È importante rilevare che l'offerta congiunta da parte dell'ENEL di almeno due servizi di pubblica utilità tra i molti di proprietà (elettricità, telecomunicazioni, gas e acqua) è di fatto concorrenza sleale nei confronti di altri concorrenti, in particolare delle aziende municipalizzate, perché tali imprese possono comunque proporre un solo prodotto a prezzi superiori e più avanti nel tempo.

L'ENEL manterrebbe anche per il futuro, quindi, la propria clientela, che sarà comunque incrementata dai settori che derivano dalla diversificazione, con i 6,1 milioni di clienti relativi alle linee allacciate ad Infostrada ed i 6,4 milioni di Wind; in tal caso si determinerà di fatto un impatto non positivo sulla liberalizzazione.

L'*Authority*, sempre ai fini della liberalizzazione, dovrebbe verificare come si sta muovendo l'ENEL nel settore del rilancio delle centrali a combustibile, se effettivamente si cerca la massima efficienza e quindi se si cambia il propellente per produrre energia, passando dall'olio combustibile al carbone o ad altre fonti alternative, quindi come l'ENEL si comporta nel *core business*.

Il Governo, con l'emendamento proposto in Commissione, dimostra di aver recepito solo le richieste del Ministero del tesoro, che non ha gradito la proposta della Camera, in quanto provocherebbe problemi alla privatizzazione dell'ENEL, intesa come distribuzione di azioni sul mercato mobiliare. Operazione finanziaria cui hanno aderito circa 4 milioni di risparmiatori e molti investitori istituzionali grazie all'acquisto di azioni per circa 30.000 miliardi di lire. È però sicuro che tutti coloro che hanno acquistato azioni in relazione alla liberalizzazione conoscevano i programmi ed i relativi eventuali rischi, anche politici. Comunque, se c'è ritardo, ciò è dovuto solo al Ministro del tesoro.

È importante anche non dimenticare che l'indebitamento finanziario netto dell'ENEL, come pubblicizzato in questi giorni, risulterebbe di 25.300 miliardi (l'8 per cento in più rispetto all'anno scorso), nonostante i dipendenti siano scesi a 72.400 (quindi l'8 per cento in meno rispetto all'anno precedente), alleggerendo ulteriormente i costi; l'aumento del debito sarebbe dovuto ad acquisizioni relative all'obiettivo collegato alle diversificazioni e non solo al rinnovamento di centrali, così a dimostrare qual è la strategia industriale dell'ENEL.

Altro particolare che sicuramente non avvantaggia la concorrenza, ma solo determinati e ben conosciuti gruppi o grande gruppo che tutti conosciamo, è l'impossibilità per le aziende municipalizzate di acquisire le Genco, visto che la vendita di tali centrali avverrebbe per pacchetti che comprenderebbero centrali allocate in regioni diverse. L'*Authority* dovrà quindi dare una risposta che tenga in considerazione la posizione dominante dell'ENEL, la libera concorrenza tra imprese, l'auspicato ribasso delle tariffe e risolvere il problema se la liberalizzazione dell'ENEL dovrà o meno procedere lentamente.

È importante capire se, tra le priorità dell'Ente di Stato, la diversificazione degli investimenti è da ritenersi primaria rispetto ad un'accelerazione dell'ammodernamento del *core business* dell'ENEL, e quindi se tale strategia è per l'utente finale la migliore soluzione, senza però dimenticare le imprese.

Credo sia importante valutare e decidere anche sulla differenza esistente tra servizio pubblico, gestito da un ente che non ha fine di lucro, e servizio di pubblica utilità, essenziale per gli interessi generali e che, pur essendo in mano a privati e controllato dall'*Authority*, persegue un fine di lucro; valutare, quindi, se è giustificabile la difesa a tutti i costi di tale tipo di ente anche a scapito della liberalizzazione, ritenendo prioritari i problemi connessi alla privatizzazione e quindi alla collocazione dei titoli sul mercato. Noi non riteniamo prioritaria tale difesa rispetto alla liberalizzazione.

Un'altra osservazione riguarda la parte relativa alle imprese elettriche minori, che sono molte, ma servono un numero limitato di utenti; esse meritano particolare attenzione, specialmente quelle situate in località montane. È auspicabile che il Governo trovi soluzioni atte a sostenere tali piccole imprese. Per tutti questi motivi, riteniamo inopportuna la modifica soppressiva, all'articolo 10, di parte del comma 4, voluta dal Governo in Commissione.

Riteniamo importante l'articolo 11, sull'abuso di dipendenza economica e concorrenza, in quanto rende più efficace l'interpretazione della legge sulla subfornitura; la modifica della Camera ha però appesantito le sanzioni. Ritenendo che ciò danneggi le imprese, auspichiamo una riformulazione di questa previsione.

Riteniamo altrettanto importante l'articolo 13, che modifica ed integra la legge 8 agosto 1985, n. 443, con l'attuazione delle società a responsabilità limitata artigiane pluripersonali, ma avremmo voluto che il Governo conducesse in porto la legge-quadro sull'artigianato, volutamente affossata presso la 10^a Commissione del Senato.

Riteniamo interessanti ma insufficienti le agevolazioni regionali e le disposizioni in materia di imprese turistiche di cui all'articolo 15; altrettanto insufficienti sono le misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Per questi motivi, voteremo contro il provvedimento collegato alla manovra finanziaria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carpi. Ne ha facoltà.

CARPI. Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola. Intervengo molto brevemente per ribadire anzitutto l'urgenza dell'approvazione, da parte del Parlamento, di un provvedimento atteso da molte categorie e importante per molti settori.

Il tenore degli interventi dei senatori Demasi e Wilde, relativamente ad una materia particolarmente delicata in ragione delle trasformazioni che stanno intervenendo nel settore del mercato elettrico, mi induce a spendere alcune parole. Partecipando ai lavori preliminari della Commissione indu-

stria ho maturato valutazioni diverse da quelle dei colleghi Demasi e Wilde, tra le quali sussistono d'altronde differenze. Il senatore Demasi, infatti, pur muovendo una critica politica, non è contrario nel merito – così mi è parso di capire – all'emendamento presentato dal Governo in Commissione, relativamente al settore elettrico. Il senatore Wilde è invece contrario alla proposta nel merito, lamentando in particolare alcuni ritardi e criticando la limitatezza del processo di liberalizzazione nel settore elettrico. A tale proposito, vorrei ribadire che il processo di liberalizzazione sta in realtà compiendo avanzamenti, con atti di grandissima importanza. Si pensi alla collocazione sul mercato di oltre 15.000 megawatt, con la costituzione di tre nuove grandi società che articoleranno realmente il settore della produzione. È un provvedimento di liberalizzazione assolutamente unico in Europa, tenendo conto che noi prendiamo le mosse da una situazione monopolistica in cui va tenuto presente cosa significa l'ENEL come entità industriale esistente e per il funzionamento di tutto il sistema produttivo del Paese.

Vorrei ricordare che è giusto procedere sulla via della liberalizzazione, tenendo però sempre presente da cosa si parte in una data situazione storica ed economica come quella italiana, nella quale i grandi monopoli statali hanno rappresentato uno degli elementi cardine del sistema industriale del Paese. Dobbiamo trasformarlo e non distruggerlo; dobbiamo trasformarlo anche con atti molto incisivi come quello che ho menzionato per la produzione.

Vorrei ricordare che, nel settore della trasmissione, abbiamo realizzato una assoluta indipendenza nella sua gestione, con assicurazione quindi su una reale efficacia del sistema liberalizzato. Mi si potrà dire che adesso stiamo discutendo del settore della distribuzione. È vero che resta in capo all'ENEL una quota assolutamente maggioritaria. Tuttavia, dobbiamo anche non dimenticare che il Parlamento ha voluto introdurre un elemento regolativo del mercato che lo stesso mercato in sé non chiede affatto e non chiederebbe. Il Parlamento ha voluto introdurre come elemento portante la tariffa unica, che si può basare soltanto su un sistema di perequazioni e su un sistema di equilibri tra zone altamente redditizie e zone non redditizie. È chiaro, quindi, che in questo settore qualunque intervento deve essere calibrato con estrema delicatezza.

Mi rendo conto delle ragioni che possono aver portato i colleghi della Camera dei deputati ad introdurre quella novità rispetto al sistema di distribuzione in rapporto alle municipalizzate. Tuttavia, mi rendo altresì conto che in realtà ci sarebbe un elemento positivo rispetto al processo di liberalizzazione in astratto, che però comporterebbe, innanzitutto, un grave rischio per la questione fondamentale che ho ricordato prima in relazione alla tariffa unica. Si tratterebbe, infatti, di andare a toccare proprio i settori più ricchi e redditizi del sistema di distribuzione.

In secondo luogo, voglio affermare in questa sede con assoluta nettezza che corriamo un rischio. È vero che dobbiamo uscire definitivamente dal sistema di monopolio dell'ENEL, ma bisogna stare attenti a non costruire tanti sistemi di monopolio locale. Abbiamo avuto un brutto

segnale, un brutto esempio che voglio ricordare ed è proprio uno dei motivi per i quali sono intervenuto.

Abbiamo realizzato molto, con il decreto legislativo sulla liberalizzazione del mercato elettrico, nel Trentino-Alto Adige, attribuendo alle province di Trento e di Bolzano poteri di elevata portata in relazione alla specificità delle loro zone. I primi atti che sono stati compiuti non vanno certamente in direzione di un effettivo atteggiamento di liberalizzazione; semmai, hanno portato in questa prima fase, e lo voglio segnalare con rammarico, ad atti che riproducono sistemi di centralismo locale.

Da questo punto di vista, ribadisco l'esigenza di una grande articolazione nell'ambito di questo mercato, ma esprimo anche la preoccupazione che si vadano invece formando monopoli locali che alla lunga potrebbero risultare assai pericolosi.

Per questi motivi, l'emendamento presentato dal Governo e accolto dalla Commissione mi sembra molto opportuno, perché riporta una situazione di equilibrio in questo processo autentico di liberalizzazione del mercato. (*Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Caponi e Zilio*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LARIZZA, *relatore*. Signor Presidente, non mi sembra che la discussione svolta in quest'Aula abbia introdotto sotto il profilo del merito grandi novità, in quanto l'argomento era già stato trattato in precedenza, in modo particolare in 10^a Commissione.

Sicuramente alcune questioni poste nel dibattito meriterebbero un approfondimento e ritengo che ad esse in parte risponderà direttamente il rappresentante del Governo.

Sono state fatte osservazioni sull'introduzione da parte della Camera dei deputati di alcune disposizioni nell'articolo 5 inerenti il danno biologico. Alcuni sostengono che questa non è la sede giusta per affrontare tale tipo di problema, in quanto già oggetto di un provvedimento specifico assegnato alla Commissione giustizia. Vorrei però rilevare che da molto tempo si discute di questa materia e ricordo che dallo svolgimento di alcune audizioni in 10^a Commissione erano emerse problematiche relative al sistema vigente nel settore, che si presentava assolutamente iniquo per i diritti degli utenti, invocati ampiamente in questa sede.

Inoltre, sono state sollevate alcune contestazioni di merito, ma ritengo che il Governo possa fornire una serie di chiarimenti di cui io ho già preso atto in Commissione; spero che tali chiarimenti così come hanno convinto me possano convincere anche i colleghi che hanno espresso critiche in materia.

Per quanto riguarda il sistema assicurativo, ritengo che l'Aula non si sia soffermata particolarmente sull'introduzione della previsione di una banca dati presso l'ISVAP che in qualche modo potrebbe aiutarci ad intervenire in un campo molto delicato quale quello delle truffe nel settore assicurativo. Tutti sono attenti alle esigenze dei consumatori che avranno

sempre più un peso nella coscienza e nella vita sociale del nostro Paese e vorrei ricordare che quando si realizzano truffe nei confronti delle assicurazioni in genere è difficile che queste ci rimettano; infatti, le assicurazioni recuperano e quando recuperano – anche se qualche assicurato certamente ci guadagna – i veri truffati diventano i consumatori che si ritrovano a pagarne i costi.

In merito alla delicata questione della liberalizzazione dell'energia elettrica, ricordo che è già stato svolto un approfondimento in discussione generale. Noi ci troviamo a discutere della materia perché la Camera ha approvato un emendamento presentato dall'onorevole Rebecchi con il quale in sostanza è stato modificato il testo che il Senato aveva trasmesso. Questa modifica, come i colleghi sanno, ha aperto un dibattito non solo nelle Aule parlamentari, ma anche all'esterno perché ha posto in discussione un certo processo di liberalizzazione e di privatizzazione dell'ENEL. Il Governo nella sua autonomia ha quindi ritenuto di rivalutare la situazione e di proporre una modifica con l'eliminazione, suggerita dall'emendamento approvato, del riferimento al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo di liberalizzazione n. 79 del 1999.

La Commissione industria ha approvato l'emendamento governativo, sul quale inizialmente si era registrato un consenso generale, dal momento che erano stati presentati emendamenti analoghi anche dai colleghi dell'opposizione, i quali però nel corso dell'esame del provvedimento hanno cambiato opinione. Ad ogni modo, la sostanza è che la proposta del Governo è stata approvata ed invito l'Aula a tenere conto di questo dato, auspicando che il provvedimento venga trasmesso all'altro ramo del Parlamento senza ulteriori modifiche.

Non vorrei però che restasse in ombra il fatto che nella discussione alla Camera e al Senato sono state confermate alcune scelte importanti che nella fase iniziale hanno sollevato anche alcune polemiche.

Mi riferisco alle società a responsabilità limitata nel settore dell'artigianato e alla possibilità per le imprese artigiane di avere maggiore facilitazione di accesso ai finanziamenti, nonché all'applicazione di criteri di maggior rigore e attenzione relativamente alla subfornitura industriale, introdotta con un provvedimento che proprio qui abbiamo approvato.

Non se ne è parlato molto, ma è importante sapere che si attende l'approvazione del provvedimento in esame anche in un ambito che in questi anni è stato al centro di momenti di tensione: mi riferisco al settore della distribuzione dei carburanti. Dopo un accordo tra le parti, il Governo, con l'articolo 19, ha introdotto alla Camera una modifica che oggi rappresenta una soluzione di razionalizzazione del sistema. Ciò può avere una conseguenza positiva sui prezzi e anche sull'inflazione stessa in relazione al peso che i carburanti hanno in questo campo, e questa è un'ulteriore ragione che ci spinge a lavorare per una rapida approvazione del provvedimento.

Infine, sono rimasto stupito nel vedere che anche in Aula, oltre che in Commissione, sono stati presentati emendamenti soppressivi della delega al Governo, di cui agli articoli 7 e 8, per una modernizzazione del sistema

agricolo italiano. Sappiamo quanto nel corso degli ultimi anni questo settore sia stato attraversato da problemi e sappiamo anche che se ne può uscire solo intervenendo in modo strutturale, con l'accordo dei rappresentanti degli agricoltori italiani.

Capisco che vi possono essere opinioni diverse, ma mi stupisce vedere una parte politica come Forza Italia attestarsi su una posizione conservatrice e la Lega Nord seguire questo tipo di impostazione. Per tale ragione credo sia giusto che su questi emendamenti l'Aula si esprima in senso contrario, altrimenti deluderemmo delle aspettative in un settore importante, che attende una soluzione e la possibilità di un intervento strutturale per la propria modernizzazione.

Con ciò ho concluso le mie considerazioni sul dibattito svoltosi ed invito i colleghi a partecipare alle votazioni in modo da poter rapidamente trasmettere il testo approvato dal Senato all'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo DS e del senatore Caponi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero*. Signor Presidente, onorevoli senatori, concentrerò la mia replica su alcune questioni sulle quali si è maggiormente soffermato il dibattito, rinviando sulle altre a considerazioni che il Governo ha già avuto modo di svolgere in quest'Aula, giacché – come è stato ricordato – il provvedimento è all'attenzione del Senato per la terza lettura. Condivido in larga parte l'impostazione data dal relatore sia nell'introduzione, sia nella replica testé svolta; voglio pertanto ricollegarmi a quest'ultima per richiamare l'importanza del provvedimento.

È stato fatto rilevare che stiamo parlando di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 2000, e ciò mette in evidenza tutta la tortuosità e la fatica del suo *iter* parlamentare. Credo tuttavia che oggi dobbiamo concentrarci sulla sostanza delle misure settoriali presenti nel disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione; un'importanza che va oltre un segno di parte, una necessaria e giusta dialettica di posizioni, rappresentando interessi presenti nella società, largamente attesi in diversi ambiti e settori, soprattutto dell'economia.

Desidero concentrare la mia attenzione su alcune questioni innovative rispetto al testo licenziato dal Senato, introdotte alla Camera dei deputati sia su iniziativa del Governo che della stessa Camera. Mi riferisco in particolare all'introduzione dei commi da 2 a 6 dell'articolo 5, relativi ad un nuovo meccanismo di rimborso per il cosiddetto danno biologico in materia di RC auto.

Come ricorderete, queste misure facevano originariamente parte di un decreto-legge emanato dal precedente Governo, assieme a misure di congelamento dell'aumento delle polizze assicurative per tutto l'anno 2000 che scademo alla fine di marzo. Nella conversione di quel decreto-legge, la Camera dei deputati convenne di eliminare la parte relativa al meccanismo di riforma del rimborso per il danno biologico per le cosiddette le-

sioni micro-permanenti e di lasciare in essere solo le misure legate ai carburanti e al congelamento delle polizze.

Successivamente, l'attuale Governo introdusse queste misure in un apposito disegno di legge, di cui si avviò l'*iter* parlamentare. I tempi tecnici della fase ormai conclusiva della legislatura hanno portato il Governo alla determinazione di introdurre questa regolamentazione all'interno del provvedimento alla nostra attenzione.

Su questo vi è stato un largo dibattito, sia in Commissione sia in Aula, alla Camera dei deputati e la materia è stata specifico oggetto di trattazione nel cosiddetto tavolo di concertazione promosso dal Ministero dell'industria con la presenza dell'ISVAP e di tutte le associazioni rappresentative non solo delle compagnie assicurative, ma anche dei consumatori. Giungiamo a questa discussione dopo il voto della Camera, quindi dopo un largo dibattito nel quale sono stati individuati tutti gli elementi di valutazione, i pro e i contro. Mi sento di poter affermare, quindi, che non si tratta di un inserimento a freddo, dell'ultima ora, di un provvedimento così importante nei lavori parlamentari.

Perché ritengo utile che sia varato questo provvedimento con riferimento alla revisione del danno biologico? Il Governo ha evitato la logica, di cui vi è stata una certa eco nel dibattito da parte di alcuni senatori, di premiare o privilegiare una delle parti in causa che in qualche modo le nuove misure andrebbero a sostenere. Non è stata questa la logica che ha ispirato il provvedimento, ma si è voluti partire da un altro dato che voglio illustrare e che già è echeggiato in altri interventi.

Noi ci troviamo di fronte al rischio concreto di un fallimento del processo di liberalizzazione del settore della RC auto; viste le implicazioni e l'importanza che questo ha per circa 30 milioni di utenti consumatori, credo che ognuno di noi si renda perfettamente conto della portata di queste affermazioni. Infatti, ci troviamo di fronte, da una parte, a quello che è stato definito il grande paradosso di aver avuto un aumento delle polizze assicurative, dall'inizio della liberalizzazione (il 1994) in poi, che non ha paragoni in Europa (oltre il 50 per cento di aumento delle polizze che gravano su milioni di utenti consumatori), e dall'altra, al tempo stesso, una situazione di sofferenza in molte compagnie assicurative, soprattutto nelle realtà meridionali, che sono arrivate a delle vere e proprie liquidazioni.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue DE PICCOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero). Quindi, la logica che ha ispirato il provvedimento del Governo non è di essere a favore di qualcuno, ma di introdurre degli elementi virtuosi in un meccanismo che rischia di essere fuori controllo. Pertanto, dobbiamo tentare di ricostruire

un meccanismo virtuoso che riporti l'aumento delle polizze a limiti fisiologici, e quindi ai tassi programmati di inflazione, con un sistema che non gravi sui consumatori, ma al tempo stesso che crei le condizioni, in un mercato libero, perché le compagnie assicurative cerchino i loro elementi di remuneratività attraverso un aumento di efficienza e di qualità del servizio. Ricordo che da questo punto di vista è intervenuta anche una sentenza dell'*Antitrust*, che ha messo in evidenza (aspetteremo le motivazioni, quindi non voglio giudicarla) quanto meno tutte le distorsioni all'interno del settore.

Abbiamo piena consapevolezza che il provvedimento non raccoglie la base d'intesa del documento di concertazione concluso dopo cinque mesi di negoziato, ma è una parte importante.

Abbiamo la consapevolezza che parliamo solo del danno biologico, delle cosiddette lesioni micropermanenti (fino a nove punti di infermità), e quindi più necessario sarebbe avere una riforma organica del danno biologico in un provvedimento da parecchio tempo all'attenzione della competente Commissione del Senato. Ci pare, però, importantissimo dare un segnale in questa direzione partendo proprio dalle lesioni micropermanenti, perché hanno anch'esse una loro grande incidenza.

Voglio in proposito riportare alcuni dati: le lesioni micropermanenti rappresentano l'80 per cento dei sinistri con danni alla persona, con circa il 60 per cento del totale liquidato (circa 7.000 miliardi). Quindi, andiamo a toccare una parte molto importante della casistica di liquidazione nei cosiddetti danni alla persona. Introdurre misure di riforma da questo punto di vista sicuramente avrà poi un valore per quanto riguarda la riforma più complessiva dell'intero danno biologico.

Un terzo elemento che vorrei portare all'attenzione dell'Aula riguarda un altro fattore, che non premia qualcuno, ma che mette in evidenza la distorsione del settore. Cito sempre dati dell'ISVAP, perché sono circolati tanti documenti ed è ovvio che negli interessi delle *lobby* questo succeda, ma il Governo ha il dovere di citare dati ufficiali. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che, per ogni 100 lire di premio risarcito, all'interessato arrivano 53 lire; le restanti 47 lire vanno in spese per la gestione del personale, oneri di intermediazione, gravame fiscale. Questo dato mette in evidenza un altro elemento di cui dobbiamo avere consapevolezza: da una parte, un gravame fiscale che non ho difficoltà a definire troppo alto anche rispetto ad altri Paesi europei, e che da questo punto di vista bisognerà ridurre; dall'altra, l'inefficienza del sistema, il peso gravoso – ho sentito alcune eco, ma voglio dirlo con chiarezza – del contenzioso. Solo relativamente al 1998 sono 250.000 le cause che gravano sui tribunali della Repubblica e che arrivano a conclusione dopo anni e anni di contenzioso. Perché dobbiamo tollerare un sistema del genere? Chi premia?

Questa è la logica che ha ispirato il provvedimento del Governo, che credo debba essere valutato non con il metodo del bilancino, in rapporto a chi può privilegiare, ma per il fatto di introdurre un meccanismo virtuoso. Da questo punto di vista abbiamo cercato di trovare un punto di equilibrio.

Un altro elemento che vorrei riprendere è il meccanismo di calcolo. Si obietta che per quanto riguarda il danno biologico, trattandosi di una condizione soggettiva volta ad individuare le concrete situazioni psicofisiche dell'interessato e del danneggiato, non dobbiamo irrigidire la norma in un meccanismo troppo vincolante. Certo, signori, ma credo che quest'Aula, che è al di sopra di interessi di parte, debba aver presente anche il principio di uguaglianza. Voglio ripetere qui quanto ho già avuto modo di affermare in Commissione. Prendiamo, ad esempio, il cosiddetto colpo di frusta: perché un danneggiato di vent'anni con cinque punti di invalidità – anche qui cito fonti ufficiali – deve essere liquidato in un tribunale della Repubblica per un importo di 23.500.000 e in un altro tribunale, ad esempio a Roma, con 7.500.000? Pare giusto rispetto al principio di uguaglianza che ci sia una differenza tale? Sono dati, onorevoli senatori, che vi sono stati trasmessi nelle vostre caselle postali. Anche qui viene introdotto un meccanismo perequativo che punta sul fatto che il danneggiato è tale, indipendentemente da dove ha subito il danno, in qualsiasi luogo della Repubblica.

Se siamo d'accordo con questo meccanismo, credo che l'ultimo aspetto che ci resta da verificare è se il meccanismo di calcolo tende davvero a realizzare un punto di equilibrio. Desidero ricordare che la proposta originaria del precedente Governo prevedeva 800.000 lire a punto, con un *décalage* dello 0,5 per cento a partire dal primo anno di età, con un coefficiente moltiplicatore ed un premio di 50.000 lire di rimborso per l'effettiva infermità giornaliera. Ora, invece, abbiamo introdotto nel testo alla vostra attenzione un meccanismo di calcolo in base al quale si prevedono 1.200.000 lire a punto, l'aumento della cosiddetta diaria per infermità totale da 50.000 a 70.000 lire e l'inizio del *décalage* non più dal primo, ma dall'undicesimo anno di età.

Sulla base dei dati risultanti da una prima proiezione realizzata dall'ISVAP, che ho comunicato ufficialmente al Presidente della competente Commissione (si tratta quindi di una valutazione non di parte, alla quale ritengo dobbiamo attenerci), si apprende con soddisfazione che questo punto di equilibrio viene sostanzialmente realizzato. Infatti, circa l'80 per cento dei danneggiati trae un miglioramento, soprattutto per alcune realtà, e non un danno da questo nuovo meccanismo di calcolo; per il restante 20 per cento dovrebbe verificarsi un graduale rientro. Quindi la media ponderata è verso l'alto e non verso il basso, questo è un primo punto su cui ho voluto replicare.

Un secondo motivo di soddisfazione è dato dal fatto che il nuovo meccanismo di calcolo non va né a vantaggio né a danno delle compagnie, in quanto esse – secondo il dato ISVAP – dovrebbero ricevere in proiezione un piccolo vantaggio fra il 2 ed il 3 per cento. Ma la *ratio* dell'intervento del Governo non era quella di privilegiare qualcuno da questo punto di vista.

Infine, abbiamo introdotto un'altra norma cautelativa. Infatti, trattandosi di un nuovo meccanismo, abbiamo anche noi l'interesse ad avviare una discussione, eventualmente anche polemica, volta a misurarne in con-

creto il funzionamento. Al comma 4 dell'articolo 5 è stata introdotta una norma cautelativa in base alla quale si stabilisce che dopo un anno il Ministero competente, sulla base dell'indagine che verrà effettuata con il nuovo meccanismo di calcolo, potrà apportare i correttivi che si renderanno necessari qualora si verificasse che il nuovo meccanismo di calcolo sia penalizzante per qualche categoria o per qualcuno. Mi sembra che anche questo sia un elemento cautelativo.

Vorrei poi rispondere all'osservazione del senatore Mungari circa la modifica introdotta dalla Camera per quanto riguarda gli elementi di discrezionalità. In sostanza, la critica che viene formulata è che, rispetto ad un meccanismo abbastanza vincolante su tutto il territorio nazionale, con il comma 4 dell'articolo 5, viene introdotto di nuovo un elemento di discrezionalità, consentendo all'interessato di adire in contenzioso qualora il meccanismo di rimborso non lo soddisfi. Il Governo intende esprimersi anche su questo punto. A noi sembra che da questo punto di vista debba essere considerata non negativamente la modifica introdotta dalla Camera dei deputati nella sua autonomia. Infatti, una delle critiche di segno opposto che ci è stata rivolta riguardava l'estrema rigidità del meccanismo di calcolo, che poteva prestarsi ad alcuni vizi di costituzionalità. Si è ritenuto opportuno, perciò, ripristinare alcuni elementi di flessibilità e dare la libertà al singolo danneggiato, qualora non si ritenga soddisfatto dal meccanismo di calcolo, di adire in contenzioso affinché un giudice della Repubblica possa individuare ulteriori elementi soggettivi. So che su questo le compagnie hanno espresso critiche, ma ritengo che in questo modo, senza stravolgere il meccanismo, si mantenga quel margine di flessibilità che mette il provvedimento il più possibile al riparo da vizi di costituzionalità che in alcuni ambiti sono stati ipotizzati.

In conclusione, ritengo che il lavoro svolto nelle Commissioni competenti e nel dibattito parlamentare, che finora ha portato ad introdurre alcune modifiche e correttivi, possa essere positivamente apprezzato.

Comunque, potremo disporre di un meccanismo a regime a cui apportare poi eventuali correttivi. Voglio osservare che, avendo sul rimborso sia la determinazione del danno patrimoniale, sia la determinazione del danno biologico, sia la determinazione del danno morale, possiamo ben rappresentare gli interessi di milioni di utenti che in blocco devono essere oggetto delle nostre valutazioni e delle nostre determinazioni; al tempo stesso il provvedimento prevede quegli elementi di riequilibrio che ho qui cercato di ricordare e di evidenziare. Queste sono le caratteristiche del provvedimento in esame, soprattutto per quanto riguarda la parte innovativa all'attenzione del Senato.

Sull'ultima modifica su cui si è soffermata la nostra discussione, relativa all'articolo 10, che regola i rapporti previsti dal cosiddetto decreto legislativo Bersani sulla liberalizzazione del mercato elettrico tra l'ex monopolista ENEL S.p.A. e le società municipalizzate, il Governo con un suo emendamento ha inteso ripristinare il testo originario uscito dalla Commissione industria della Camera, in seguito modificato dall'Aula. Il Governo ha inteso ripristinare tale testo prendendo ovviamente atto delle de-

terminazioni dell'Aula della Camera dei deputati, non condividendole e quindi assumendo una iniziativa consequenziale. Anche a tale proposito si è voluta evitare una contrapposizione tra la società ENEL e le municipalizzate, portatrici di due interessi che dobbiamo avere ben presenti: da una parte l'interesse di una grande società che va verso la liberalizzazione e la privatizzazione e che è una risorsa per il Paese (per cui non vanno introdotte penalizzazioni da questo punto di vista), dall'altra l'apertura del mercato elettrico non solo per la produzione, ma anche per alcuni settori della distribuzione, così come prevede il decreto Bersani, attraverso la possibilità di un maggiore intervento e di un maggiore protagonismo delle società municipalizzate nei loro territori, soprattutto per quanto riguarda rami di attività nelle cosiddette zone contigue.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se il rappresentante del Governo, che parla già da più di venti minuti, ha bisogno ancora di tempo per concludere il suo intervento.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero*. Ruberò ancora un minuto, signor Presidente.

In conclusione, il ripristino della norma a cui mi riferivo in precedenza non va a premiare qualcuno: ci sono due interessi, entrambi da tutelare. Inoltre, avendo letto alcuni ordini del giorno che vanno in questa direzione, credo che il dibattito non sia incentrato soltanto sul ripristino di una norma, ma contenga una sollecitazione perché l'ENEL abbia un indirizzo forte per chiudere il negoziato in corso con le municipalizzate, e quindi fare volontariamente quello che in qualche modo secondo la volontà della Camera, che qui modifichiamo se viene accolto l'emendamento del Governo, andava fatto in via coattiva. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

Disegni di legge, assegnazione e nuovo termine per l'espressione del parere. Nuova assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge recante nuove norme sull'editoria e i prodotti editoriali è stato assegnato alla 1^a Commissione permanente in sede deliberante, con i pareri delle Commissioni 2^a, 3^a, 5^a, 6^a, 7^a, 8^a, 10^a e 11^a, nonché della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Su richiesta della Commissione di merito, il termine per l'espressione dei pareri è ridotto alla metà, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Regolamento.

I disegni di legge sul barocco leccese nn. 4986 – già approvato dalla Camera dei deputati – e 127, d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri, sono stati assegnati alla 7^a Commissione permanente, in sede deliberante, con i pareri delle Commissioni 1^a, 5^a, 8^a e 13^a.

I disegni di legge nn. 1719 e 4573, in materia di disciplina sportiva pugilistica, sono stati nuovamente assegnati alla 7^a Commissione permanente in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti.

I disegni di legge nn. 70 e connessi, concernenti indennizzi per i beni perduti all'estero, sono stati nuovamente assegnati alla 6^a Commissione permanente, in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti.

Le predette Commissioni sono autorizzate a convocarsi in orari non coincidenti con le sedute dell'Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che la clausola di invarianza degli oneri per l'attuazione della delega di cui all'articolo 7, comma 1, non appare coerente con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *gg*)».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 8.21, 8.25 e 22.8 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Poiché il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica, gli emendamenti per i quali la 5^a Commissione ha espresso un parere contrario con riferimento all'articolo 81 della Costituzione devono ritenersi inammissibili.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati un emendamento ed un ordine del giorno, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

LARIZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.3 e favorevole sull'ordine del giorno n. 650.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

Verifica del numero legale

CARUSO Antonino. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,53, è ripresa alle ore 12,13).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Piredda e Bosi.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 650 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

WILDE. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 propone l'innalzamento delle sanzioni per illeciti relativi agli obblighi sulla trasparenza delle informazioni da parte delle assicurazioni.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.2 si dà per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LARIZZA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Wilde e Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

VEGAS. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LARIZZA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente, poiché prima non mi ha notato, per questo emendamento chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stata avanzata la proposta di stralcio n. 1, che si intende illustrata.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di stralcio in esame.

LARIZZA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio.

MELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di stralcio trae origine dal modo con il quale viene introdotta questa norma nel provvedimento che stiamo per approvare. Si tratta di un disegno di legge

che riguarda la regolazione dei mercati e che è stato arricchito d'improvviso da una norma che incide profondamente sulla materia del risarcimento dei danni alla persona conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore.

Tale materia è oggetto di un autonomo disegno di legge all'esame della Commissione giustizia. In proposito era già intervenuto il Governo con un decreto-legge e sul provvedimento oggi all'esame dell'Aula si è espressa con un articolato parere la Commissione giustizia, esplicitando tutte le riserve e tutte le perplessità che una siffatta norma chiaramente fa apparire.

Devo dire che sono rimasto sorpreso nell'ascoltare la replica del Governo, laddove si dice con molto candore che si è tenuto conto non tanto delle *lobby* trasversali e degli interessi contrapposti – quelli dei consumatori e quelli delle società di assicurazioni – quanto piuttosto della necessità di trovare un qualche equilibrio.

Già questo, a mio parere, è preoccupante. Probabilmente nessuno ha valutato anche l'incidenza degli interessi dei cittadini sul piano elettorale, e se qualcuno non lo ha fatto sta commettendo un grande errore.

Ma il problema non è tanto questo, bensì il fatto che un simile argomento non può non essere affrontato e discusso seriamente dall'unica Commissione competente, cioè la Commissione giustizia, la quale ha espresso il proprio parere, che invito i colleghi a rileggere – è agli atti – e che ritengo l'estensore avrà modo di chiarire. Mi sia consentito comunque fare alcune considerazioni, anche sulla base della replica del Governo e considerato il disinteresse e la poca attenzione mostrata dal relatore.

Con una norma di legge rigida stiamo introducendo la misura della liquidazione del danno solo per incidente conseguente a sinistri automobilistici; è già stato detto che quindi vengono esclusi tutti gli altri danni derivanti da qualsiasi causa diversa. Si è sostenuto che si tratta di una norma equa che farebbe venir meno il contenzioso e le cause oggi numerose nei nostri tribunali. Ma così non è, perché uno dei commi successivi dello stesso articolo contiene un invito a creare il contenzioso laddove si stabilisce che ove non fosse sufficiente la misura dell'indennità stabilita per legge il giudice deve e può valutare se ci sono ulteriori elementi per aumentarla, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato. Pertanto, si rivolge un invito a produrre altro contenzioso; di qui la certezza che stiamo elaborando una norma di legge che provoca l'effetto contrario rispetto a quello che vorrebbe perseguire.

Un'altra chicca di questo provvedimento è rappresentata dalla definizione del danno biologico. Questa mattina è stato detto che il danno biologico è un'invenzione, ma non mi sembra che sia così. Sul danno biologico si è prodotta una giurisprudenza costante ed è stato quindi accettato. Come si fa però ad affermare – come fa il comma 3 – che il danno biologico è quello suscettibile di accertamento medico-legale? In questo modo, per stabilire che ci sia danno biologico e che sia quindi risarcibile è necessario effettuare un accertamento medico-legale. Tutto questo dà

luogo ad una serie di contraddizioni e di affermazioni contrastanti che creano ulteriore confusione e che invece dovrebbero determinare un serio ripensamento, un riesame dell'intera materia da parte della competente Commissione.

È quindi necessario approvare la proposta di stralcio dei commi da 2 a 7 dell'articolo 5 per lavorare in modo serio e io credo che questo si possa fare, tenendo conto di tutte le osservazioni già espresse e di quelle che potremo esprimere in futuro.

La stessa disposizione che attribuisce al Ministero la competenza a redigere una tabella che determini le menomazioni alla integrità psicofisica è un'ulteriore norma assolutamente incerta ed inapplicabile che crea grande confusione negli utenti e nei cittadini elettori.

Non aggiungo altro ma credo che faremmo bene ad evitare di legiferare in questo modo, in via provvisoria, laddove non si riscontra alcuna esigenza in tal senso. Infatti, gli interessi delle assicurazioni sono stati già perseguiti perché con il processo di liberalizzazione le compagnie hanno portato al massimo le misure dei premi, sulla testa degli utenti. È vergognoso quello che è avvenuto. Le esigenze dei consumatori non sono state contemperate e ora si interviene penalizzandole ulteriormente e riducendo in maniera vergognosa i diritti dei cittadini e dei consumatori ad ottenere il risarcimento dei danni che possono disgraziatamente conseguire a un incidente.

Ho fatto alcune brevi considerazioni e mi dispiace di non averle potuto illustrare nella sede competente. Mi auguro che i colleghi siano attenti a tale problematica. Non accade niente di grave se queste disposizioni vengono nuovamente riesaminate dalla Commissione.

Non succede niente neppure se il disegno di legge viene approvato oggi dall'Aula con lo stralcio di questi commi, perché comunque, essendo stato introdotto un emendamento in Commissione industria su sollecitazione del Governo, dovrà tornare all'esame della Camera. Il provvedimento, dunque, deve tornare all'altro ramo del Parlamento e corre il rischio di non essere approvato.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, personalmente (ma credo che molti colleghi siano d'accordo) non ho ulteriori osservazioni da fare, giacché ritengo che il disegno di legge sia in gran parte meritevole di approvazione; tuttavia, per una norma assolutamente illiberale, punitiva e fuori luogo stiamo correndo il rischio di vanificare un provvedimento che pure presenta aspetti positivi tali da renderlo meritevole di approvazione in tempi rapidi.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, nella giornata di oggi ho raggiunto un importante risultato, nel senso che il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore della proposta di stralcio avanzata dal senatore Me-

loni, sulla quale, se lei me lo consente, intendo intervenire a nome del Gruppo e non più in dissenso come stabilito in precedenza.

Preliminarmente desidero venga registrato che il sottoscritto e i senatori Bucciero e Reccia aggiungono la propria firma alla proposta di stralcio avanzata dal senatore Meloni, perché ritengono che in questa circostanza essa rappresenti la soluzione più saggia. Il Gruppo di Alleanza Nazionale si asterrà sul disegno di legge nel suo complesso perché presenta aspetti problematici, benché altri siano condivisibili. La decisione più saggia, ripeto, è quella di espungere i commi da 2 a 7 dell'articolo 5 per trattare la materia nella sede più appropriata.

I colleghi che vorranno – alcuni l'hanno già fatto, come ho avuto modo di cogliere perfettamente nell'intervento del senatore Piredda – potranno leggere il parere pubblicato nel fascicolo C del testo oggi all'esame dell'Aula. Si tratta di un parere della Commissione giustizia che, nella qualità di estensore, ho materialmente redatto, ma che è rappresentativo dell'unanime parere della Commissione.

Non intendo ripercorrere tutti gli argomenti trattati in quel parere; desidero solo rassegnare telegraficamente all'Assemblea alcune considerazioni sugli aspetti maggiormente critici, anche alla luce delle affermazioni inaudite – mi consenta di dirlo, signor Presidente – contenute nella replica del rappresentante del Governo.

Parto dalla questione meno importante, vale a dire dal comma 7 dell'articolo 5, in cui si dice che l'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta – bade bene – ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa. Poiché nella lingua italiana, signor Presidente, onorevoli colleghi, fiscale vuol dire fiscale e probatoria vuol dire probatoria, in questo caso si vuol far approvare al Parlamento una norma che infrange il principale dei diritti e dei doveri che costituiscono il rapporto fiduciario tra difeso e difensore. Infatti, l'avvocato che sarà compensato dalla compagnia di assicurazione per l'opera svolta in sede giudiziale o stragiudiziale, indifferentemente, dovrà consegnare alla compagnia di assicurazione il proprio fascicolo di studio, che è l'unica cosa che corrisponde alla documentazione probatoria della prestazione.

È inammissibile ed è una violazione palese, tra le altre (mi spiace che i colleghi della Commissione affari costituzionali non se ne siano avveduti), dei nostri principi costituzionali.

In merito al comma 7, peraltro, auspico e spero che il relatore e la Commissione ritirino l'ordine del giorno n. 3 per evitare il malaugurato caso che il Governo lo accolga. Questo ordine del giorno, infatti, volendo rettificare il concetto di documentazione probatoria per ricondurlo alla documentazione fiscale, introduce altro argomento che fa compiere un grave passo indietro al nostro ordinamento. Si prevede, in maniera giuridicamente non corretta, che tutte le volte che vi è un danno biologico questo può essere trattato sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale solo dall'avvocato. Ciò non è vero anche per una decisione assunta in sede europea (ma il Governo sembra ignorare quel che è successo dal Trattato di

Roma in avanti), laddove si è stabilito che, fermo restando che in sede giudiziale solo il difensore può assumere la tutela della persona, in sede stragiudiziale questo lo può fare chiunque, come è ovvio.

Ritorno al comma 5 dell'articolo 5 per rilevare che non è vero – ed è inammissibile quanto è accaduto – ciò che il Governo ha affermato in riferimento al citato comma, cioè di aver saggiamente e prudentemente pensato di introdurre una norma correttiva per il futuro. Dunque, se la previsione di 1.200.000 a punto, cioè il meccanismo individuato al comma 2, non dovesse funzionare, allora un decreto interministeriale dovrebbe introdurre correttivi.

Questo è falso, perché il comma 5 dell'articolo 5 contiene una previsione diversa e assai più grave, cioè che il punto di invalidità, corrispondente alla menomazione, è fissato con un decreto del Ministro della sanità e del Ministro dell'industria. Ciò vuol dire che questi due Ministri si vedono assegnato il compito di stabilire, per esempio, che ad una gamba rotta corrispondono tre punti percentuali. Questa è la seconda frontiera di un danno gravissimo arrecato non solo ai cittadini ma anche a tutti i «saperi» che sono stati espressi negli ultimi venticinque anni dai nostri medici legali, dai nostri magistrati e dalla nostra dottrina, che sanno benissimo come individuare un punto di invalidità.

Passo al punto nevralgico, il danno biologico. Signor Sottosegretario, lei parla e si esprime in maniera corretta, in perfetta lingua italiana. Quindi, quando per tre volte ha pronunciato la parola «rimborso» non ha sbagliato vocabolo: ha dimostrato di non sapere di che parla, perché il rimborso è la restituzione di una cosa data o ricevuta, mentre qui stiamo parlando di altro e cioè di risarcimento. Questo, signor Sottosegretario, è fatto assolutamente diverso non solo giuridicamente ma anche nella lingua italiana, che lei ben conosce. Allora, se lei parla di rimborso ai danneggiati, vuole evocare un aspetto che non appartiene alla cultura di questo Paese per gli insegnamenti giuridici, logici e costituzionali che ci sono pervenuti.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, fra un minuto scadrà il tempo, previsto dal contingentamento, a disposizione del suo Gruppo.

CIRAMI. Gli concedo il mio tempo.

CARUSO Antonino. Ricevo un regalo dal senatore Cirami. Lo ringrazio.

È stato detto – lo ripeto poiché è importante – che se, per esempio, il senatore Raffaele Bertoni (faccio il suo nome perché il collega è davanti a me e perché è persona che mi vuole notoriamente bene, quindi è chiaro il paradosso) mi investe con la sua automobile e mi rompe una gamba il suo assicuratore mi pagherà sulla base di un 1.200.000 lire a punto. Se Raffaele Bertoni decidesse di non volermi più bene e dopo un mese mi investisse di nuovo, ma questa volta con la sua bicicletta, e mi rompesse la

stessa gamba, i tribunali lo condannerebbero a pagarmi 6 milioni a punto, perché pagherebbe lui e non il suo istituto di assicurazione.

Signor Sottosegretario, non dica che questo è un punto d'equilibrio: questo è un contratto stipulato tra il suo Governo e le compagnie di assicurazione. Lei ha parlato di «80 per cento delle microinvalidità», ma io le rammento un'altra cosa: che per ogni gamba rotta che risarciscono, le compagnie di assicurazione risarciscono 100 parafranghi, i quali costano proporzionalmente assai di più di quanto costino quando si compra una macchina nuova; vale a dire che se lei si prende la briga di comprare tutti i pezzi di ricambio e mettere insieme una Fiat Punto non la pagherà 20 milioni, ma 90 milioni. Capisco che è molto più semplice rivolgersi in danno di una molteplicità di singoli cittadini piuttosto che risolvere le questioni a Stoccarda o a Torino su chi fa le speculazioni che determinano i 3.500 miliardi di asserite perdite delle compagnie di assicurazione, ma lei non può pensare che il Parlamento e la mia parte politica accettino questo tipo di argomento. (*Richiami del Presidente*). Signor Presidente, ho concluso e non interverrò più, come peraltro il Regolamento mi impone, sull'intero provvedimento.

Mi viene in mente un film famoso di sinistra, diretto da un regista di sinistra, il quale ad un certo punto rivolge un appello e lo mette in bocca al suo personaggio principale: «Dì, per favore qualche cosa di sinistra». Io, colleghi, mi rivolgo a voi della maggioranza e dico che i cittadini ed io non pretendiamo tanto; dite però qualcosa di giusto – quanto meno – una volta tanto. (*Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Cirami*).

SENESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SENESE. Signor Presidente, parlo in presumibile dissenso dal Gruppo, posto che il relatore ha espresso parere negativo sulla proposta di stralcio presentata dal senatore Meloni, per dire che aderisco pienamente a tale proposta e, poiché sono rispettoso del tempo dell'Aula; per la motivazione mi riporto integralmente all'articolato parere della Commissione giustizia che si trova a disposizione dei colleghi insieme agli stampati regolamentari. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Cirami e Viserta Costantini*).

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che al Gruppo Misto rimangono pochi minuti, anche perché il senatore Cirami ne ha ceduti alcuni.

PINGGERA. Signor Presidente, la ringrazio dell'avviso però mi permetto di precisare che il Gruppo Misto è composto da varie componenti

politiche e l'una non può disporre del tempo delle altre. Questo intanto sia chiaro.

Vorrei poi precisare che sono favorevole alla proposta di stralcio perché mantiene un giusto equilibrio. In caso di contenzioso tra il danneggiato e chi è tenuto a risarcire il danno, cioè l'assicurazione, è giusto che possa decidere un terzo rispetto alla controversia, che in tutti i sistemi moderni è il giudice (il quale non è da sostituire con una norma giuridica che quantifichi *ex lege* una componente del risarcimento, specialmente in una materia dove c'è di mezzo l'invalidità della persona umana), il risarcimento del danno sofferto dalla persona. Se questo articolo fosse approvato così com'è, si tratterebbe di un esproprio di parte del risarcimento a danno del cittadino, perché in larga parte del territorio dello Stato attualmente i risarcimenti per punto di invalidità sono ben superiori a quelli qui previsti.

Questo è un aspetto del problema. Vi è poi la questione dei danni subiti già da molto tempo. In questo modo, premieremmo proprio quelle società che per anni e anni non hanno provveduto a risarcire i danni, né a pagare acconti, preferendo affrontare le cause. Premiare queste società sarebbe sommamente ingiusto.

Inoltre, questa sarebbe una norma esclusivamente a favore delle società assicuratrici. I contratti sono stati stipulati già da anni e sono in vigore con gli attuali criteri di liquidazione. Le parti sapevano quali erano gli accordi e adesso invece si farebbe un bel regalo alle assicurazioni. Tra l'altro, abbiamo saputo – e ringrazio il Sottosegretario di aver fatto chiarezza – che soltanto il 47 per cento degli incassi viene destinato al risarcimento dei danni.

Orbene, se questa è la situazione, non vedo perché debba gravare sul cittadino, che tra l'altro in questa materia già adesso rappresenta la parte più debole, perché è da solo, e al massimo ha al suo fianco il proprio difensore e il perito di parte. Quest'ultimo dovrà cercare di valutare obiettivamente e il più esattamente possibile il danno, mentre il perito dell'assicurazione – com'è risaputo – tende al ribasso perché tanto poi vi è un guadagno. Ma anche il perito di parte non può rischiare di fare una valutazione troppo elevata, perché lui perderebbe la reputazione e il suo cliente perderebbe la causa, per cui la parte più debole verrebbe sacrificata.

Sono pertanto convinto che la proposta di stralcio del senatore Meloni, a cui chiedo di apporre la mia firma, ristabilisca un punto di equilibrio, stabilendo la possibilità di trattare il danno anche in sede extragiudiziale, senza che vi sia un pregiudizio già in partenza con una norma come quella qui proposta.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, le ragioni esposte dai senatori Caruso e Senese mi trovano assolutamente consenziente, per cui chiedo di apporre la mia firma alla proposta di stralcio del senatore Meloni.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, anch'io chiedo di apporre la mia firma alla proposta di stralcio formulata dal senatore Meloni.

Desidero sottolineare che in questo Parlamento ormai il lobbismo ha tolto la maschera. Non si riesce a capire per quale motivo dovremmo approvare una norma secondo cui le società, nel risarcimento di un danno, devono essere privilegiate rispetto alla persona fisica. Non riusciamo a comprendere il motivo ispiratore di questo tipo di privilegio.

È vero, come ha dichiarato il Sottosegretario, che con riferimento al danno biologico una parte dell'utenza è truffaldina e cerca di raggirare le società, ma è anche vero che in proposito vi è una precisa responsabilità da parte delle compagnie di assicurazione, che per tanti anni hanno assicurato un certo tipo di gestione del danno biologico.

Non bisogna dimenticare poi che, con riferimento al danno biologico, il 53 per cento dei costi riguarda la persona danneggiata, mentre il 47 per cento – e questo è un dato più che ragguardevole e allarmante – è determinato dai gravami fiscali, dalla gestione del personale e dalla cosiddetta mediazione. Quindi in realtà le compagnie spendono per la loro inefficienza, i cui costi non possono essere certamente sostenuti dal cittadino. (*Applausi dal Gruppo FI*).

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Callegaro, non avrebbe più tempo a disposizione. Cosa vuole dire?

CALLEGARO. Pochi secondi, signor Presidente. Innanzitutto, se lo consente il senatore Meloni, vorrei apporre la mia firma alla sua proposta di stralcio.

In secondo luogo, concordo in pieno con il parere espresso dalla Commissione giustizia e con quanto detto dai senatori Caruso e Senese. Vorrei soltanto aggiungere una breve osservazione.

Mi sembra estremamente superficiale quanto detto dal Governo e cioè che la tendenza dell'articolo 5 sarebbe quella di eliminare o di assottigliare l'enorme pendenza di cause. In realtà questo non è altro che un invito ad aumentare le cause.

PRESIDENTE. Senatore Callegaro, deve concludere. Non ha più tempo, che cosa posso fare?

CALLEGARO. Allora dirò soltanto questo: l'articolo 5 è un invito a fare cause, un invito ad interrompere le trattative con le compagnie che non serve neppure a queste ultime.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Callegaro.

BESOSTRI. Aggiungo la mia firma alla proposta di stralcio.

TAROLLI. Anch'io aggiungo la mia firma.

WILDE. Vorrei aggiungere la mia firma alla proposta di stralcio.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, intendo reagire con una certa determinazione all'idea, che si cerca di far passare in quest'Aula, che con questa norma ci si trovi di fronte ad un regalo alle compagnie assicuratrici. La mia indignazione cresce nella misura in cui questa tesi viene sostenuta da quei colleghi di Forza Italia che sistematicamente difendono gli interessi delle compagnie assicuratrici contro gli utenti. (*Applausi dal Gruppo DS*). Siamo di fronte ad un rovesciamento della realtà.

Sarò molto breve, signor Presidente. In primo luogo, la norma recepisce la concertazione, cioè un accordo siglato presso il Ministero dell'industria al quale hanno partecipato le imprese assicuratrici (che, tra l'altro, all'ultimo momento hanno abbandonato il tavolo in quanto contrarie; quindi le imprese assicuratrici non sono affatto contente) e le associazioni degli utenti e dei consumatori.

Quello a cui si è giunti rappresenta un punto di equilibrio avanzato. Infatti, mentre precedentemente la liquidazione del danno biologico a seguito di incidente era affidata alla discrezionalità del giudice (quindi alla soluzione di un contrasto tra le parti in cui prevaleva la parte più forte, che non è mai l'utente, ma l'impresa assicuratrice), oggi la liquidazione è vincolata a criteri precisi che la uniformano su base nazionale, che – è vero – segnano un abbassamento di qualche punto nell'entità della liquidazione, ma sottraggono la liquidazione stessa alla discrezionalità e alla risultante del conflitto tra le parti, in cui – ripeto – c'è una parte più forte, che è l'impresa che in genere ha sempre ragione. La liquidazione è vincolata a parametri precisi stabiliti dalla legge stessa.

In questo, cari colleghi, sta il fatto che, se la legge segna un punto a favore, lo segna fortemente a favore dell'utenza perché fa in modo che un danno venga liquidato nella stessa misura a Torino come a Palermo, realizzando una omogeneità a livello nazionale; sottrae l'entità della liquidazione alla discrezionalità del più forte; la propone sulla base di precisi criteri che favoriscono l'utenza.

Per questo, pur essendo da considerare quello in esame, come tutti, un provvedimento migliorabile, non esente da limiti e da critiche, in tutta coscienza, come uomo di sinistra, come uomo che molto spesso si contrappone agli interessi del più forte e delle compagnie assicuratrici, e che senza indugi sceglie gli interessi del più debole degli utenti, in piena sintonia con la mia coscienza mi sento di votare in maniera convinta questa norma che oggi è la norma obiettivamente più avanzata possibile. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, io mi riconosco nell'intervento del senatore Senese e voterò come lui, però voglio sottolineare due aspetti.

Non c'è dubbio: questa non è una legge che vuole favorire le compagnie di assicurazione; vorrei dire invece che una legge che contrae gli indennizzi dovuti dalle compagnie assicuratrici, tutto sommato, come effetto indiretto, determina anche una diminuzione dei premi di assicurazione, quindi giova alla comunità. Ma c'è un punto che è dirimente: quello al risarcimento del danno è un diritto, ed è un diritto individuale, non è un indennizzo. Legge e concertazione possono modellare, nelle società liberali, gli indennizzi, non i diritti. Chi è danneggiato ha una posizione protetta e la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice, affinché sia il giudice, nel rapporto fra danneggiante e danneggiato, a stabilire qual è l'entità del risarcimento.

Tutta la società moderna sta evolvendo nel senso dell'ampliamento del danno risarcibile. Pensare di diminuire l'area del risarcimento o attraverso la legge o attraverso ampie concertazioni, sia pure ispirate – mi rivolgo al collega Caponi – all'interesse generale, mi sembra un fatto non accettabile in una società liberale, e che ci pone anche in controtendenza rispetto all'evoluzione, per esempio, della società americana. Pensiamo alla giurisprudenza dei *tors* in quel tipo di società.

Sono posizioni che tendono a garantire l'individuo rispetto anche alla comunità e agli accordi che possono sorgere all'interno della stessa. (*Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Senese, Cirami, Meloni e Caruso Antonino*).

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, volevo chiedere al senatore Novi se non ritenga più opportuno, per il tipo di materia che stiamo trattando, dare luogo ad una votazione nominale con scrutinio simultaneo, se ammessa dal Regolamento.

PRESIDENTE. La proposta di stralcio si vota, a norma di Regolamento, peralzata di mano.

NOVI. Signor Presidente, potrei optare per la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Ho appena detto che si vota solo per alzata di mano; lei può quindi chiedere la verifica del numero legale.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4339-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1, presentata dal senatore Meloni e da altri senatori.

Non è approvata.

CARUSO Antonino. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Non ci sono le condizioni per la controprova, colleghi.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, l'emendamento 5.540 assume come parametro le tariffe decise dal tribunale di Milano, che sono state adottate da molti tribunali italiani. Anche alla luce del dibattito svoltosi in Aula, riteniamo che tale proposta risponda a un diritto individuale da far valere.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti, anche in considerazione del fatto che i presentatori hanno esaurito il tempo a disposizione, si danno per illustrati.

LARIZZA, *relatore*. Do per illustrati gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

LARIZZA, *relatore*. Invito il senatore De Luca a ritirare l'emendamento 5.540, diversamente il parere è contrario. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero*. Concordo con il parere espresso dal relatore; sono favorevole agli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore De Luca Athos se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 5.540.

DE LUCA Athos. Mantengo in votazione l'emendamento, a testimonianza della dialettica che si è svolta in Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.45.

Verifica del numero legale

CARUSO Antonino. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4339 ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BOSI, *segretario*, dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,57*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati (4339-B)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

REGOLAZIONE DEI MERCATI

CAPO I

INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO

Art. 1.

Approvato

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)

1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis.* - *1.* Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.

2. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla disciplina della presente legge e di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali

rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.

4. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:

a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo del *malus* per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus* e con un massi-

male pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;

h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria *pejus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;

i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria *pejus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.

5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'ISVAP, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.

6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso.

7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.

8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati dall'impresa in ogni singola provincia».

2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate nel periodo compreso tra il 1° e il 10 aprile per il successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1° e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.

EMENDAMENTO

1.3

PIREDDA, BOSI

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole da: «autocarri e natanti soggetti alla disciplina» sino a: «dalla tariffa di riferimento usata».

ORDINE DEL GIORNO

9.4339-B.650

DE CAROLIS, CAZZARO, MACONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che con il disegno di legge n. 4339-C avente per oggetto «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», al Titolo I, Capo I articolo 1 (Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore) viene richiesto alle compagnie assicurative di rendere pubblici i premi annuali di riferimento con strumenti di informazione;

atteso che le modalità previste per la pubblicazione di 927 premi annuali derivanti dai profili di riferimento (n. 9 x 103 province) comportano una consistente lievitazione dei costi che le compagnie di assicurazione sarebbero costretti a riversare sul costo delle polizze degli utenti;

atteso altresì che le previsioni del comma 1, discriminanti per le compagnie di assicurazione auto che operano con il sistema di vendita diretta, non tengono conto che con il sistema del preventivo garantito, di fatto si forniscono alla clientela ogni utili e necessaria informazione e vantaggi economici;

sulla base di tali considerazioni ed enunciazioni il Senato invita il Governo ad emanare dettagliate norme interpretative mirate ad evitare ogni forma di aggravio dei costi per le compagnie assicurative e quindi per gli utenti.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 2 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato*(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)*

1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonchè nel presente articolo.

2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12-*quater*, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-*quater*.

3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. All'articolo 2, comma 5-*quater*, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «con cadenza trimestrale» sono soppresse;

b) il quarto periodo è soppresso.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente:

«5-*quater* 1. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-*quater* sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma».

EMENDAMENTI

2.1

WILDE, CASTELLI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire tre milioni a lire nove milioni» con le altre: «da lire 10 milioni a lire 15 milioni».

2.2

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «con provvedimento dell'ISVAP» con le altre: «con Decreto del Presidente della Repubblica sentito l'ISVAP».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione)

1. Dopo l'articolo 12-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 12-*ter*. – 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonchè ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.

2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato nonchè al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti ri-

chiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo».

2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-*ter* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

3.1

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché ai danneggiati».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

*(Tutela del contraente l'assicurazione
obbligatoria per la circolazione dei veicoli)*

1. Dopo l'articolo 12-*ter* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 12-*quater*. – 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascun illecito.

2. È fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.

3. L'assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 5 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI E ALLEGATO A

Art. 5.

*(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 39 del 1977)*

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

«Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi».

2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;

b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.

Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.

L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo.

L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi

dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto».

ALLEGATO A
(v. articolo 5, comma 2)

TABELLA DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE DEL PUNTO

Punto percentuale di invalidità	Coefficiente moltiplicatore
—	—
1	1,0
2	1,1
3	1,2
4	1,3
5	1,5
6	1,7
7	1,9
8	2,1
9	2,3

PROPOSTA DI STRALCIO

n. 1
MELONI
Respinta

Stralciare i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

EMENDAMENTI

5.45
WILDE, CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

5.35

WILDE, CASTELLI

Al comma 2, sopprimere la parola: «di lieve entità».

5.48

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ogni punto percentuale di invalidità», aggiungere le altre: «aggiuntivo a quello riconosciuto per la invalidità limitante l'efficienza lavorativa del danneggiato».

5.51

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: «L'importo così determinato» fino a: «anno di età».

5.1

MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dall'undicesimo anno», con le altre: «dal ventunesimo anno».

5.34

WILDE, CASTELLI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila» con le altre: «il valore del primo punto va da un minimo di lire un milione cinquecentomila ad un massimo di tre milioni».

5.2

MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «un milione duecentomila», con le altre: «due milioni di lire».

5.540

DE LUCA Athos

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «un milione duecentomila» con le altre: «un milionesettecentomila».

5.49

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire centomila per ogni giorno di inabilità assoluta; e un importo di lire cinquantamila per ogni giorno di inabilità parziale».

5.3

MAGNALBÒ, TURINI, DEMASI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «lire settantamila», con le altre: «lire centomila».

5.41

WILDE, CASTELLI

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «settantamila» con le altre: «centomila».

5.38

WILDE, CASTELLI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di lire settantamila» con le altre: «dal minimo di lire settantamila ad un massimo di lire centomila».

5.44

WILDE, CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

5.37

WILDE, CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «la lesione all'integrità» fino alla fine con le altre: «ogni altro pregiudizio della persona arrecato dalle lesioni e dall'invalidità al lesa, diverso dalle efficienze lavorative, cioè delle capacità di essere utili per sé e per gli altri».

5.39

WILDE, CASTELLI

Al comma 3 sopprimere le parole: «il danno biologico è risarcibile» fino alla fine del comma.

5.36

WILDE, CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il danno alla capacità lavorativa va valutato col protocollo e con la tabella delle invalidità del decreto ministeriale 5/2/1992, n. 43 e va liquidato ai lesi con reddito reale, con la capitalizzazione del reddito annuo, ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 26/2/1977, n. 39; ed ai lesi che non hanno reddito reale (bambino, studente, casalinga, anziano, disoccupato etc) con la capitalizzazione di un reddito virtuale annuo, che non può essere inferiore al reddito del minimo-valore-uomo, come disposto dal 3° comma dell'articolo 4 della legge n. 39 del 1977 e che non può essere superiore a lire cinquantamila. Le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie per il calcolo del danno alla capacità lavorativa sono calcolate sulle tavole di mortalità più recenti dell'Istat e sul tasso di interesse del denaro del 4,50%».

5.43

WILDE, CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

5.13

MUNGARI, TRAVAGLIA

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se la lesione all'integrità psico-fisica è superiore a cinque punti di invalidità permanente, l'ammontare del danno da invalidità permanente determinato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice, con specifica motivazione, in misura non superiore al quinto, tenuto conto delle circostanze del caso concreto».

5.24

DE CAROLIS, MUNGARI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico permanente può essere ulteriormente risarcito dal giudice, con idonea motivazione, nel limite massimo di un quinto, per tener conto di particolari circostanze del caso concreto».

5.50

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è liquidato a titolo di danno morale un importo da un minimo del 25 per cento sino al 50 per cento di quello riconosciuto a titolo di danno biologico, costituito dalla somma di quanto liquidato a titolo di invalidità permanente e di quanto liquidato a titolo di invalidità temporanea. La determinazione di tale percentuale è rimessa alla discrezionalità del magistrato in considerazione delle peculiarità del danneggiato e dello specifico tipo di lesione riportata».

5.4

MAGNALBÒ

Alla fine del comma 4, aggiungere le parole: «e anche nelle sue proiezioni dinamico-relazionali».

5.42

WILDE, CASTELLI

Sopprimere il comma 5.
_____**5.52**

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Sopprimere il comma 5.
_____**5.40**

WILDE, CASTELLI

Sopprimere il comma 6.
_____**5.5**

MAGNALBÒ

Al comma 6, sopprimere le parole: «con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

ORDINI DEL GIORNO

9.4339-B1

LA COMMISSIONE

Il Senato

considerato che, in attesa di una disciplina organica sul danno biologico, con il comma 2 dell'articolo 5 viene introdotto, per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento, un criterio di risarcimento a punto unico;

atteso che detto criterio risponde ad esigenze di abbattimento dell'elevato contenzioso giudiziario in atto presso i Tribunali, contribuisce a rendere più rapidi i risarcimenti nell'interesse dei consumatori ed utenti e raccoglie le indicazioni contenute nel protocollo d'intesa raggiunto al tavolo di concertazione sull'assicurazione RC auto, istituito presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

considerato che tuttavia detta norma lascia aperti numerosi problemi, quali il raccordo tra invalidità fino al 9 per cento e quelle di grado immediatamente superiore, la fissazione di un criterio di omogeneità tra

danni da circolazione stradale ed altri danni di pari entità conseguenti ad altri eventi di natura dolosa o colposa;

considerato che la determinazione in lire un milione duecentomila del primo punto di invalidità, nonché in lire settantamila per ogni giorno di inabilità temporanea, comportano, per taluni casi, la liquidazione di valori più bassi di quelli attualmente disposti da numerosi tribunali italiani.

Tutto ciò premesso

Ferma restando la necessità di procedere con sollecitudine alla definizione di un'organica disciplina sul danno biologico, si impegna il Governo, al fine di evitare rilevanti strascichi giudiziari, a realizzare gli opportuni raccordi tra lesioni da incidenti automobilistici ed incidenti di altra natura e tra lesioni inferiori o pari e superiori al 9 per cento, a realizzare un attento monitoraggio degli effetti dell'introduzione dei prima richiamati parametri monetari di riferimento, prevedendo, laddove se ne riscontrasse la necessità, interventi di aggiustamento e di aggiornamento di detti parametri, oltre quanto previsto al comma 6 dell'articolo in questione.

9.4339-B.2

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4339-B, recante: «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»;

premessi che:

l'articolo 5 reca, tra l'altro, norme relative al risarcimento del danno biologico per lesione di lieve entità, al fine di uniformare i risarcimenti su tutto il territorio nazionale e di stabilizzare i costi dei risarcimenti stessi per gli effetti che essi hanno sui premi pagati dagli assicurati per la RC auto;

il comma 4 di detto articolo stabilisce, peraltro, che il danno biologico risultante dall'applicazione dei parametri fissati ai commi precedenti «viene ulteriormente risarcito» tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato e ciò senza alcun limite;

il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 4093 attualmente all'esame della Commissione giustizia, recante norme per il risarcimento del danno alla persona di qualunque entità, nel prevedere la facoltà per il giudice di adeguare il risarcimento del danno biologico che risulterebbe dall'applicazione dei parametri fissati dalla legge in funzione di particolari circostanze del caso concreto, stabilisce che l'oscillazione in aumento o in diminuzione di detto risarcimento rispetto ai valori fissati dalla legge stessa possa essere di 1/5;

considerato che

la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 5 è tale da poter vanificare gli obiettivi complessivi perseguiti dal Governo in ordine al contenimento dell'inflazione;

occorre evitare il continuo incremento dei risarcimenti delle lesioni di lieve entità – già attualmente i più elevati d'Europa – per l'influenza che essi hanno sugli aumenti dei premi assicurativi per la RC auto, pur nel rispetto del diritto al risarcimento dei danneggiati;

impegna il Governo

a monitorare l'andamento del risarcimento del danno biologico di lieve entità, segnatamente per quanto riguarda la corretta applicazione del comma 4 ai soli casi di eccezionale particolarità, e se del caso ad intervenire per gli opportuni adeguamenti legislativi al fine di rendere effettiva l'uniformità dei criteri risarcitori su tutto il territorio nazionale nonché di garantire l'obiettivo del contenimento dell'inflazione.

9.4339-B.3

LA COMMISSIONE

Il Senato

premessi che

l'ultimo capoverso del comma 7 dell'articolo 5 stabilire una nuova procedura per l'evidenziazione dei compensi dovuti ai professionisti nel caso venga richiesta la loro assistenza nei risarcimenti effettuati in via stragiudiziale.

La generica definizione di professionisti potrebbe ingenerare incertezze circa i soggetti detentori delle prerogative professionali per svolgere tali funzioni, mentre la definizione stessa del danno biologico richiamata nel testo, facendo inequivocabilmente riferimento all'integrità psico-fisica della persona, si riferisce a compiti di tutela legale che dal nostro ordinamento sono riservati in maniera esclusiva ad una precisa figura professionale

Ribadisce che tali attività di consulenze e di assistenza nella fase stragiudiziale, per la tutela del diritto al risarcimento del danno ed alla quantificazione del medesimo, si devono intendere esclusivamente prerogative della figura professionale di avvocato o praticante avvocato regolarmente iscritto all'Albo e al Registro.

Allegato B

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. ALBERTINI Renato, VIGEVANI Fausto, CASTELLANI Pierluigi, PASQUINI Giancarlo, BONAVITA Massimo, MONTAGNA Tullio, RIPAMONTI Natale, SARTORI Maria Antonietta, MARINO Luigi, MARCHETTI Fausto, BERGONZI Piergiorgio, CAPONI Leonardo, MANZI Luciano

Disposizioni in materia di contrasto all'elusione fiscale. Modifiche all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (4992)

(presentato in data **14/02/01**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Dep. BALOCCHI Maurizio ed altri

Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 (4985)

previ pareri delle Commissioni 2° Giustizia, 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 6° Finanze, 7° Pubbl. istruz., 8° Lavori pubbl., 10° Industria, 11° Lavoro, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

C.390 approvato in testo unificato da 7° Cultura (TU con C.4950, C.4627, C.4629, C.4349, C.3672, C.3380,

C.3381, C.1542, C.1441, C.794, C.6946);

(assegnato in data **14/02/01**)

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Dep. POLI BORTONE Adriana ed altri

Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico barocco della città di Lecce (4986)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 8° Lavori pubbl., 13° Ambiente

C.941 approvato da 7° Cultura;

(assegnato in data **14/02/01**)

In sede referente

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. PALOMBO Mario

Istituzione del comparto « difesa – sicurezza » nel pubblico impiego (4922)

previ pareri delle Commissioni 2° Giustizia, 4° Difesa, 5° Bilancio, 6° Finanze, 9° Agricoltura, 11° Lavoro

(assegnato in data **14/02/01**)

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. ROTELLI Ettore Antonio, Sen. CONTESTABILE Domenico

Modificazioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la sua integrazione di norme generali sull'attività amministrativa (4988)

previ pareri delle Commissioni 2° Giustizia, 5° Bilancio

(assegnato in data **14/02/01**)

Disegni di legge, nuova assegnazione**In sede deliberante**

6^a Commissione permanente Finanze

Sen. PACE Lodovico ed altri

Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania (1715)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 10° Industria

Già assegnato, in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze)

(assegnato in data **14/02/01**)

In sede deliberante

6^a Commissione permanente Finanze

Sen. SERVELLO Francesco ed altri

Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 8° Lavori pubb., 10° Industria

Già assegnato, in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze)

(assegnato in data **14/02/01**)

In sede deliberante*6^a Commissione permanente Finanze*

Sen. ROBOL Alberto ed altri

Norme procedurali di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (3054)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 10° Industria

Già assegnato, in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze)

(assegnato in data **14/02/01**)

In sede deliberante*6^a Commissione permanente Finanze*

Sen. VENTUCCI Cosimo ed altri

Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ai cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 8° Lavori pubb., 9° Agricoltura, 10° Industria

Già assegnato, in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 6^a Commissione permanente (Finanze)

(assegnato in data **14/02/01**)

In sede deliberante*6^a Commissione permanente Finanze*

Sen. FUMAGALLI Battistina

Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (4284)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 10° Industria

Già assegnato, in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze)

(assegnato in data **14/02/01**)

In sede deliberante*6^a Commissione permanente Finanze*

Sen. THALER Helga

Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (4578)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 5° Bilancio

Già assegnato, in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 6^a Commissione permanente (Finanze)

(assegnato in data **14/02/01**)**In sede deliberante***6^a Commissione permanente Finanze*

Sen. CAMBER Giulio

Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati (4690)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 5° Bilancio

Già assegnato, in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 6^a Commissione permanente (Finanze)

(assegnato in data **14/02/01**)**In sede deliberante***6^a Commissione permanente Finanze*

Sen. CAMBER Giulio

Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia (4921)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 8° Lavori pubb., 10° Industria

Già assegnato, in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze)

(assegnato in data **14/02/01**)**In sede deliberante***6^a Commissione permanente Finanze*

Sen. FUMAGALLI Battistina, Sen. SILIQUINI Maria Grazia

Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 8° Lavori pubb., 10° Industria

Già assegnato, in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze)

(assegnato in data **14/02/01**)

In sede deliberante

6^a Commissione permanente Finanze

Sen. LAVAGNINI Severino ed altri

Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 10° Industria

Già assegnato, in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze)

(assegnato in data **14/02/01**)

In sede deliberante

6^a Commissione permanente Finanze

Sen. CAMERINI Fulvio, Sen. BRATINA Diodato (Darko)

Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 10° Industria

Già assegnato, in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 6^a Commissione permanente (Finanze); precedentemente deferito in sede referente, alla 6^a Commissione

permanente (Finanze)

(assegnato in data **14/02/01**)

In sede deliberante

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. MANIERI Maria Rosaria ed altri

Provvedimenti urgenti per il recupero e la tutela del patrimonio artistico barocco della città di Lecce e provincia (127)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 8° Lavori pubb., 13° Ambiente

Già assegnato, in sede referente, alla 7^a Commissione permanente (Pubbl. istruz.)

(assegnato in data **14/02/01**)

In sede deliberante

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. LAVAGNINI Severino ed altri

Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 8° Lavori pubbl., 10° Industria, 12° Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 7^a Commissione permanente (Pubbl. istruz.)

(assegnato in data **14/02/01**)

In sede deliberante

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. COSTA Rosario Giorgio

Provvedimenti per la difesa del patrimonio artistico barocco delle città di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casarano, Nardò, Galatina, Santa Maria di Leuca, Otranto, Maglie e loro hinterland culturali (301)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 8° Lavori pubbl., 13° Ambiente

Già assegnato, in sede referente, alla 7^a Commissione permanente (Pubbl. istruz.)

(assegnato in data **14/02/01**)

In sede deliberante

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. GERMANÀ Basilio ed altri

Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 11° Lavoro, 12° Sanità

Già assegnato, in sede referente, alla 7^a Commissione permanente (Pubbl. istruz.)

(assegnato in data **14/02/01**)

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. MARRI Italo ed altri

Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (3442)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 7° Pubbl. istruz., 9° Agricoltura, 10° Industria, 12° Sanità, 13° Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede deliberante, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.; precedentemente deferito in sede referente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) (assegnato in data **13/02/01**)

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. FERRANTE Giovanni ed altri

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni e addestramenti pericolosi (4115)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 6° Finanze, 9° Agricoltura, 10° Industria, 12° Sanità, 13° Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede deliberante, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.; precedentemente deferito in sede referente, alla 13^a Commissione permanente (Ambiente) (assegnato in data **13/02/01**)

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. MANCONI Luigi

Disposizioni per contrastare i combattimenti fra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4754)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 9° Agricoltura, 10° Industria, 12° Sanità, 13° Ambiente

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede deliberante, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.; precedentemente deferito in sede referente, alla 13^a Commissione permanente (Ambiente) (assegnato in data **13/02/01**)

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. PACE Lodovico ed altri

Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 7° Pubbl. istruz., 9° Agricoltura, 10° Industria, 12° Sanità, 13° Ambiente, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede deliberante, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.; precedentemente deferito in sede referente, alla 13^a Commissione permanente (Ambiente) (assegnato in data **13/02/01**)

2^a Commissione permanente Giustizia

Dep. PROCACCI Annamaria

Divieto di impiego di animali in combattimenti (4906)

Derivante da stralcio art. 4, 6, 8, 10, 11, 12 del DDL C.1784 previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 7° Pubbl. istruz., 9° Agricoltura, 10° Industria, 12° Sanità, 13° Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

C.59-BIS approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.6583, C.6591, C.5706, C.4694, C.792, C.7109, C.7116);

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede deliberante, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data **13/02/01**)

2^a Commissione permanente Giustizia

Regione Marche

Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4283)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 9° Agricoltura, 10° Industria, 12° Sanità, 13° Ambiente, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede deliberante, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.; precedentemente deferito in sede referente, alla 13^a Commissione permanente (Ambiente)

(assegnato in data **14/02/01**)

Disegni di legge, ritiro

In data 13 febbraio 2000, il senatore Albertini ha dichiarato di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, il disegno di legge: «Modifiche all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente norme per il contrasto all'elusione fiscale» (4972).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 31 gennaio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto 10 giugno 1998, n. 305, l'aggiornamento del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), approvato con decreto interministeriale del 3 agosto 2000.

Detta documentazione sarà trasmessa alla 7^a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Battafarano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-21887, del senatore Loreto.

Interrogazioni

BONATESTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'interrogante ha già denunciato più volte la grave situazione in cui versano i malati di mente e le loro famiglie a causa della pressoché totale mancanza di assistenza sanitaria e sociale;

che diverse ragioni, ideologiche, politiche e funzionali hanno portato negli anni '70 e '80 alla negazione della malattia mentale, vista come un disagio sociale, con la conseguenza che gli ammalati gravi e le loro famiglie sono stati abbandonati e lasciati sprovvisti di strutture adeguate cui far riferimento;

che il Senato il 25 giugno del 1998 aveva discusso una mozione (1-00206) con cui si impegnava il Governo a dare concreta attuazione ai necessari interventi di sostegno per le famiglie e per i malati in linea con il processo di riforma previsto dalla legge n. 180 del 1978;

che da tempo sono stati presentati da tutti i Gruppi parlamentari alla Camera e al Senato, progetti di riforma della legge n. 180 del 1978, riforma auspicata nella stessa relazione conclusiva redatta dalla Commissione di indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di chiusura delle strutture manicomiali residue e sulla realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica;

che troppi episodi di violenza riportano quotidianamente in primo piano il problema dei malati di mente, verso cui purtroppo ancora si registra un'insufficiente attenzione delle istituzioni e una ingiustificata carenza delle strutture, sebbene siano passati ventidue anni dall'approvazione della legge di riforma;

che numerose e costanti sollecitazioni da parte delle associazioni dei familiari dei malati di mente che hanno chiesto un intervento tempestivo al Governo per garantire una concreta assistenza a chi soffre di tale patologia non sono state prese nella dovuta considerazione;

che nelle cliniche specialistiche non verrebbero effettuati programmi di riabilitazione e i centri di salute mentale avrebbero la sola funzione di ambulatori, essendo il numero dei ricoverati estremamente esiguo;

che dopo la chiusura dei manicomi le famiglie dei pazienti affetti da patologie mentali sono state lasciate completamente allo sbaraglio e prive di mezzi per fronteggiare situazioni drammatiche,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali interventi urgenti intenda adottare il Governo affinché siano fornite alle famiglie dei malati di mente, in particolar modo per quelli

che soffrono delle patologie più violente, adeguate forme di assistenza anche domiciliare;

quali interventi urgenti si intenda adottare affinché siano resi al più presto pienamente e adeguatamente operativi i centri di salute mentale per il ricovero dei malati più gravi;

se, infine, non si ritenga opportuno trasformare l'ospedale psichiatrico giudiziario da stabilimento detentivo e punitivo in luogo di cura e recupero sociale del malato.

(3-04312)

PREDA, PIATTI, SARACCO, MURINEDDU, SCIVOLETTO . - *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* - Premesso che:

l'articolo 127 della legge 29 dicembre 2000, n. 388, «Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate», introduce rilevanti modifiche alle leggi che governano gli interventi statali del Fondo di solidarietà nazionale, in particolare gli interventi *ex ante* per la difesa passiva mediante assicurazioni;

per dare attuazione a quanto previsto dal suddetto articolo 127 il Ministro dovrà emanare alcuni provvedimenti normativi; soprattutto:

a) con decreto del Ministro:

determinare le modalità di erogazione del contributo statale sulle polizze individuali entro 60 giorni, cioè il 1° marzo 2001 (punto 4);

decretare i prezzi unitari delle produzioni agricole assicurabili sulla base delle rilevazioni Ismea (punto 3);

regolamentare la nomina del Collegio dei sindaci presso i Consorzi di difesa (punto 8);

fissare le modalità operative del fondo che verrà istituito dall'Ismea per la riassicurazione dei rischi agricoli (punto 3, ultimo comma);

b) con circolare amministrativa:

definire il contenuto minimo/standard delle polizze multirischio e globali (solo avversità?);

determinare le modalità di erogazione del contributo statale ai Condifesa e alle cooperative per le polizze e per i fondi mutualistici;

determinare i requisiti e definire i criteri di attinenza e congruità per il riconoscimento operativo delle cooperative e loro consorzi;

pronunciarsi sulla validità dell'articolo 10, punto 5), della legge n. 185 del 1992, vigilanza delle Regioni sull'attività dei Consorzi di difesa (e delle cooperative);

pronunciarsi sulla validità dell'articolo 10, ultimo comma, della legge n. 590 del 1981 (presentazione dei ruoli esattoriali per ottenere l'anticipo ora che i ruoli non sono più obbligatori);

pronunciarsi sulla validità dell'articolo 10, punto 2), della legge n. 185 del 1992 (riconoscimento di un solo consorzio per provincia);

pronunciarsi sulla validità del decreto interministeriale 1380/87 (contabilità dei consorzi di difesa dopo la soppressione della Cassa sociale);

pronunciarsi sulla validità delle circolari del Ministro delle politiche agricole e forestali nn. 102.419/96, 100.274/97, 100.868/97, 102.664/97, 100.117/98, 100.660/98, 100.751/98, 100.896/99 (ad esempio: svolgimento della gara, oneri consortili a carico dei soci e altre norme amministrative e contabili),

gli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che intenda assumere il Ministro in merito, al fine di consentire una rapida applicazione dell'articolo 127 suddetto.

(3-04313)

PREDA, PIATTI, SARACCO, MURINEDDU, SCIVOLETTO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

l'obiettivo di una sana alimentazione e il rispetto degli equilibri ambientali costituiscono le principali sfide della moderna agricoltura;

in previsione di un piano comunitario per la sostituzione delle farine animali si impone una soluzione in linea con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio promuovendo l'uso dei foraggi verdi disidratati e dell'erba medica in particolare;

il settore non è interessato dagli accordi Blair House e da una limitazione delle superfici coltivate;

i foraggi disidratati rappresentano la maggior produzione di proteine per ettaro di tutta la Comunità (2.500 chilogrammi/ettaro contro 800 chilogrammi/ettaro della soia);

per tonnellata di proteine prodotte l'aiuto ai foraggi disidratati è in assoluto il meno oneroso per la Comunità;

i foraggi disidratati sono alimenti naturali, sani, prodotti da una filiera corta, di facile tracciabilità, sono privi di organismi geneticamente modificati e costituiscono una produzione significativa per 11 paesi dell'Unione europea (contrariamente alle proteaginose e alle oleaginose);

la filiera della disidratazione rappresenta un elemento importante della multifunzionalità dell'agricoltura europea: la coltura migliora la struttura e la fertilità del terreno, arricchendolo di sostanza organica e proteggendolo da erosione e dilavamento e gli impianti costituiscono una agro-industria fortemente legata al territorio ove svolgono una determinante funzione sociale e rurale,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intenda promuovere a livello europeo e soprattutto al prossimo Consiglio dei ministri dell'Unione europea il Governo italiano per un piano comunitario di sostituzione delle farine animali con proteine vegetali di origine europea.

(3-04314)

PREDA, PIATTI, SARACCO, MURINEDDU, SCIVOLETTO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

lo stato di attuazione del Regolamento CE n. 2081/93 alla data del febbraio dell'ultimo anno, utile per il completamento dei progetti MOC, prima della scadenza ultima prevista per il 31 dicembre 2001, appare decisamente problematico;

alle difficoltà originarie intrinseche alla configurazione giuridica delle MOC (si vedano le soglie minime di capitalizzazione previste dal programma, difficoltà di accesso alle anticipazioni dei contributi spettanti e forti esposizioni debitorie conseguenti alla necessità di documentare le spese ammissibili a contributo, nonché la dissociazione esistente fra soggetti esposti nell'impegno di capitalizzazione e patrimonializzazione dei cespiti in capo alle MOC stesse) si sono aggiunte nel corso del 2000 innumerevoli difficoltà di carattere burocratico nell'accesso ai contributi di anticipazione erogabili;

in particolare, se permane una forte difficoltà allo sblocco dei finanziamenti dovuti per investimenti materiali in macchinari, impianti e immobili, vi è da riscontrare, in assenza di linee guida ministeriali capaci di standardizzare le modalità e la congruità della spesa, la sostanziale inagibilità dell'attuazione della parte immateriale (spese di formazione professionale degli addetti, studi e ricerche di mercato, promozioni, eccetera) dei programmi delle MOC;

allo stato dei fatti anche una tempestiva emanazione di linee guida ministeriali atte ad orientare la spesa sul versante immateriale ed uno snellimento degli accertamenti formali sugli investimenti materiali compiuti non consentirebbero più entro il termine del 31 dicembre 2001 di completare l'attuazione dei programmi;

le MOC sono in difficoltà a causa dei contemporanei:

forte esposizione finanziaria delle spese;

debole e parziale avviamento dei piani di commercializzazione, in rapporto al vincolo del programma di raggiungere i 100 miliardi di volume di fatturato, entro il 31 dicembre 2001, pena la restituzione delle anticipazioni già riscosse per i programmi realizzati solo parzialmente;

ritardo nell'erogazione delle anticipazioni pubbliche e ritardo nell'attuazione dei programmi di spesa,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo intenda farsi promotore di una richiesta di proroga all'Unione europea al 31 dicembre 2002 nell'attuazione del Regolamento n. 2081/93 e impegnarsi a varare linee guida per l'attuazione degli investimenti.

(3-04315)

SMURAGLIA. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che la Commissione lavoro del Senato ha condotto, nel corso di questa legislatura, un costante e attento monitoraggio della situazione del nostro paese sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene del lavoro, con riguardo sia allo stato generale di attuazione della normativa prevenzionale, sia all'effettiva funzionalità di alcuni istituti previsti dalla stessa normativa;

che, a tal scopo, la Commissione lavoro ha svolto due amplissime indagini conoscitive sul tema della sicurezza e della prevenzione – concluse con i documenti approvati, rispettivamente, il 22 luglio 1997 e il

24 febbraio 2000 – ed un'ulteriore indagine sull'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei «medici competenti» (importanti figure del sistema di prevenzione, introdotte dal decreto legislativo n. 626/94), conclusasi il 22 aprile 1999;

che, fin dal documento conclusivo dell'indagine del 1997, si era posto l'accento sull'esigenza di disporre di un numero adeguato di «medici competenti», su tutto il territorio nazionale, al tempo stesso garantendone una solida competenza specialistica, quale solo le scuole di specializzazione universitaria sono in grado di fornire;

che tale indicazione – secondo quanto rilevato nell'indagine del 1999 sulla figura del «medico competente» – è sembrata trovare un riscontro positivo e conseguente, negli anni successivi, nel significativo aumento dei posti di specializzazione in medicina del lavoro, con effetto trascinate anche ai fini della creazione di ulteriori posti, in base a convenzioni a livello regionale e locale;

che una linea di azione orientata all'ampliamento e al consolidamento delle competenze specialistiche in materia di medicina del lavoro è stata recepita anche dal «Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro», approvato dal Governo il 12 maggio 2000, a sua volta in attuazione di «Carta 2000», il documento programmatico generale sulla sicurezza, adottato nel dicembre 1999;

che, con la legge 29 dicembre 2000, n. 401, si è coerentemente previsto che il Ministero della sanità provveda «ad aumentare il numero di posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro, in modo che il numero degli specialisti sia tale da coprire le carenze territoriali nella funzione di medico competente»,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la segnalazione, recentemente pervenuta, circa una drastica riduzione del numero di borse di studio destinate agli specializzandi in medicina del lavoro, che sarebbe stata proposta dal Ministero della sanità al Ministero dell'università, nell'ambito della programmazione annuale per l'anno accademico 2000/2001;

in tal caso, quali ragioni o esigenze avrebbero ispirato un orientamento così vistosamente in contraddizione con quanto disposto dalla legge 29 dicembre 2000, n. 401, al fine di garantire un'adeguata distribuzione territoriale dei posti di specializzazione e, corrispondentemente, dei medici competenti o, comunque, quali circostanze osterebbero eventualmente ad una corretta e piena applicazione della legge stessa;

che cosa si intenda fare per assicurare che le indicazioni in materia di adeguamento quantitativo e qualitativo dei medici competenti, reiteratamente espresse dalla Commissione lavoro e, in una certa misura, già recepite dal Governo, possano finalmente trovare piena attuazione, a tutti i livelli, attraverso azioni ed interventi coordinati e coerenti;

in definitiva, se non si ritenga che la serietà dei percorsi formativi e la qualità professionale dei soggetti che si occupano professionalmente di prevenzione siano da perseguire come elementi di primaria rilevanza, per dare effettività e consistenza all'intero sistema prevenzionale, anche

alla luce delle difficili sfide poste dalla rapida trasformazione dei processi produttivi e dal continuo delinearci di nuovi rischi per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

(3-04316)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SARTO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della giustizia e degli affari esteri.* – (*Già 3-03312*)

(4-22193)

SILIQVINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – (*Già 2-01173*)

(4-22194)

CURTO. – *Al Ministro della giustizia.* – Per conoscere:

le motivazioni che hanno imposto l'applicazione dell'articolo 11 del codice di procedura penale sulla inchiesta relativa al cosiddetto «caso Prudentino», che ha visto il trasferimento della competenza dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari a quella di Lecce;

se corrisponda al vero il fatto che un magistrato impegnato, sempre presso la DDA di Bari, sul «caso Prudentino» sia stato trasferito, o sia per esserlo, presso la Corte di Appello di Bari e, in caso affermativo, se tutto ciò sia avvenuto o stia avvenendo dietro sua richiesta, e, comunque, i motivi alla base di questo eventuale trasferimento.

(4-22195)

VERALDI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la società Poste Italiane spa ha annunciato la chiusura dello «storico» ufficio postale di Castiglione Marittimo, frazione di Falerna (Catanzaro);

che la motivazione del provvedimento risiederebbe in una presunta carenza di produttività di tale ufficio;

che si tratta di una giustificazione del tutto speciosa poiché è lo stato di abbandono in cui le Poste Italiane hanno lasciato l'ufficio di Castiglione a determinarne il precario funzionamento (macchinari obsoleti, collegamenti in rete precari, personale demotivato, eccetera),

si chiede di conoscere se non si intenda segnalare alle Poste Italiane l'inderogabile esigenza di mantenere in vita l'ufficio in questione, che serve una comunità composta in prevalenza di persone anziane, cui costerebbe molto spostarsi altrove per usufruire dei servizi postali.

(4-22196)

VIVIANI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che già con interrogazione 4-11065 del 26 maggio 1998 è stato sollevato il problema degli effetti, negativi per il Comune di Verona, derivanti dalla convenzione tra il suddetto Comune e la Federazione Italiana Nuoto (FIN-CONI) per la gestione delle piscine del Centro Conti di Via Coll. Galliano a Verona;

che tale convenzione, che modifica una precedente convezione tra i medesimi soggetti in termini più onerosi per il Comune di Verona, prevede la gestione del Centro nuoto Conti per 12 anni da parte della FIN, previa ristrutturazione degli impianti a carico del Comune di Verona e il pagamento di una somma pari a lire 360 milioni l'anno per l'intera durata della convenzione;

che alla data odierna, nonostante gli impegni assunti, risulta ristrutturata solo la piscina coperta;

che nonostante ciò dal luglio 1998 al luglio 2000 il Comune di Verona ha versato alla FIN la cifra di lire 726 milioni mentre ha potuto utilizzare, per qualche mese l'anno, solo una piscina. Inoltre è ancora inutilizzabile tutta la parte rimanente dell'impianto, che rappresenta quella maggiormente usufruibile da parte dei cittadini,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di accertare con quali modalità la FIN ha provveduto ad attribuire la gestione dell'impianto in questione, data anche l'evidente onerosità della convenzione per il Comune di Verona per il funzionamento di un impianto sportivo rimasto, a tutt'oggi, pressoché inutilizzato.

(4-22197)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-04313, dei senatori Preda ed altri, sugli interventi statali del Fondo di solidarietà nazionale per la difesa passiva mediante assicurazioni

3-04314, dei senatori Preda ed altri, sull'utilizzo dei foraggi disidratati;

3-04315, dei senatori Preda ed altri, sul completamento dei progetti MOC;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-04316, del senatore Smuraglia, sulla formazione dei medici specializzati nella prevenzione degli incidenti sul lavoro;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-04312, del senatore Bonatesta, sull'assistenza ai malati psichiatrici.

